SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al finaziamento dei progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216 «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465. Piano di ripartizione 1996.

97A0557

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1996, n. **694**.

Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici nella seduta del 1° luglio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Limiti, modalità e procedimenti tecnici per la riproduzione sostitutiva

1. Per i privati la facoltà prevista dall'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio, delle scritture contabili compresi i libri giornali e degli inventari, della corrispondenza e degli altri atti di cui per legge è prescritta la conservazione, è esercitata, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, con le modalità ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente decreto.

2. Il procedimento di microfilmatura è disciplinato dal presente decreto.

3. I documenti d'archivio, sottoposti a riproduzione sostitutiva sono riprodotti su qualsiasi supporto tecnico previsto dalla legge, che dà garanzia di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità, di leggibilità, di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione e di stabilità nel tempo, in condizioni normali di conservazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7-*bis*, comma 9, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, i procedimenti tecnici e le modalità della riproduzione e della autenticazione su supporti diversi da quello previsto dal comma 2, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici.

Art. 2.

Adempimenti preliminari all'esercizio della facoltà di riproduzione sostitutiva

1. I privati che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, inoltrano al soprintendente archivistico, competente per territorio, il relativo progetto di riproduzione sostitutiva.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione, il soprintendente, esaminata la rispondenza del progetto stesso alla normativa in vigore lo approva oppure lo respinge con provvedimento motivato.

3. Ove i documenti oggetto della riproduzione sostitutiva sono conservati in sedi dislocate in un ambito territoriale più ampio di quello regionale, i titolari dell'archivio inoltrano il progetto di riproduzione sostitutiva direttamente al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici.

4. La relativa approvazione o il suo motivato rigetto è disposta dall'ufficio di cui al comma 3, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici, entro centoventi giorni dalla data di presentazione del progetto stesso.

Art. 3.

Distruzione dei documenti riprodotti

1. Alla distruzione dei documenti di cui è stata eseguita la riproduzione sostitutiva si procede dopo avere effettuate le operazioni di autenticazione ai sensi

dell'articolo 8, salvo per quei documenti per i quali l'amministrazione archivistica, in sede di approvazione del progetto, vieti la distruzione disponendone il ritiro e la conservazione a proprie spese.

2. I registri o i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, non possono essere riprodotti e distrutti se non sono esauriti.

Art. 4.

Cartellinatura degli atti e dei documenti da riprodurre

1. Gli atti e documenti destinati alla riproduzione sostitutiva sono oggetto di cartellinatura.

2. La cartellinatura consiste nella preparazione degli atti e documenti da riprodurre e nell'approntamento di idonei strumenti di consultazione, eventualmente integrati da codificazioni per l'elaborazione elettronica, che in base alle indicazioni apposte sui singoli atti e documenti ed a quelle inserite sul corrispondente supporto tecnico utilizzato per la riproduzione, consentono di rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti con il loro raggruppamento (unità, serie o altro livello di aggregazione) e di reperire prontamente gli atti o i documenti da consultare o duplicare.

3. In particolare, dopo la individuazione della categoria dei documenti da riprodurre, si osservano le seguenti modalità:

a) le unità archivistiche sono numerate progressivamente nell'interno di ciascuna serie (o di altro livello di aggregazione), la cui indicazione va riportata sul frontespizio delle unità stesse;

b) gli atti e i documenti compresi in ciascuna unità archivistica sono ordinati e numerati, ed eventualmente codificati, secondo l'ordine cronologico ad iniziare dal documento meno recente, salvo che per quegli atti e documenti che per esigenze organizzative sono ordinati diversamente o sono legati in volume o riportati nel registro già numerati progressivamente, per i quali resta fermo il relativo ordine;

c) le pagine di cui si compone ciascun documento compreso nell'unità archivistica, o la medesima unità archivistica se questa è composta di un unico documento, sono numerate progressivamente;

d) l'indicazione della serie di appartenenza di ciascun atto o documento viene individuata da qualsiasi sistema di individuazione purchè rispondente ai criteri dettati dal comma 2. Per l'indicazione degli altri livelli di aggregazione archivistica eventualmente previsti sono adottati criteri analoghi;

e) la numerazione può essere effettuata manualmente o meccanicamente. Eventuali errori sono corretti annullando l'indicazione errata e ripetendo a fianco quella esatta;

f) ciascuna unità archivistica è descritta in un registro di serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad identificarla (cioè denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio, denominazione della categoria dei documenti, denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello di aggregazione, numero dell'unità archivistica, quantità dei documenti o delle pagine che la compongono) e quelle atte ad identificare le corrispondenti unità di riproduzione (numero di bobina o di altro complesso fotografico, numero iniziale e finale dei fotogrammi riproducenti la singola unità archivistica). Le indicazioni relative alle unità di riproduzione vanno previste anche per gli eventuali rifacimenti di cui all'articolo 7.

4. I registri di serie, prima dell'uso sono numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2215 del codice civile; contengono altresì, per ogni blocco di unità di riproduzione autenticate, le dichiarazioni del pubblico ufficiale di cui al comma 5 dell'articolo 8, complete della qualifica e delle generalità dello stesso.

5. Le predette indicazioni sono, in presenza di particolari tipologie documentarie, integrate con tutti gli altri dati eventualmente utili all'individuazione delle singole unità archivistiche.

6. Per la documentazione da riprodurre che non è raggruppata o raggruppabile in serie, il registro di serie contiene l'indicazione dei criteri di elencazione delle unità archivistiche.

Art. 5.

Procedimento di microfilmatura

1. Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione è costituito da una pellicola negativa soggetta alle prescrizioni del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio.

2. Quale unità di riproduzione è assunta oltreché la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, purché atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli che garantiscono l'univoca individuazione delle singole unità di riproduzione.

3. Le unità di riproduzione non sono impressionate sulla loro parte terminale per uno spazio sufficiente ai fini dell'apposizione dell'attestazione di autentica di cui all'articolo 8.

4. Il processo fotografico è effettuato a regola d'arte.

5. Le pellicole impressionate sono custodite in modo da garantirne la leggibilità e la stabilità in condizioni normali di conservazione.

Art. 6.

Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo

1. La pellicola è impressionata con le indicazioni sottospecificate:

a) denominazione del soggetto o ente tenuto a conservare l'archivio;

b) denominazione della categoria dei documenti;

c) denominazione ed estremi cronologici della serie o di altro livello di aggregazione;

d) numero o codice dell'unità di riproduzione, data dell'impressione, denominazione del laboratorio cui è affidato il procedimento di impressione.

e) numero dell'unità archivistica e quantità dei documenti o delle pagine che la compongono;

f) quantità e numero di documenti o di pagine mancanti, nonché di fogli bianchi o danneggiati.

2. Gli estremi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* di cui al comma 1 costituiscono lo schedone generale di serie. Tale schedone è riprodotto sia sul secondo che sul penultimo fotogramma di ciascuna unità di riproduzione mentre sul primo e sull'ultimo fotogramma sono riprodotti i simboli internazionali di «inizio» e «fine» pellicola;

3. Gli estremi di cui alle lettere *e)* ed *f)* di cui al comma 1 costituiscono lo schedone particolare dell'unità archivistica. Tale schedone può essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unità archivistica ed è riprodotto all'inizio di detta unità.

4. Quando l'unità archivistica non è contenuta integralmente nella medesima unità di riproduzione, lo schedone di cui alle lettere *e)* ed *f)* è riprodotto, con idonee indicazioni di collegamento, a chiusura dell'unità di riproduzione e all'inizio della successiva.

5. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità di riproduzione secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d)*.

6. Ciascuna unità di riproduzione è descritta in apposito registro nel quale sono riportati gli estremi di classificazione di cui alla lettera *d)* di cui al comma 1 e quelli idonei ad identificare le unità archivistiche in essa riprodotte.

7. I registri delle unità di riproduzione di cui al comma 6 sono, prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2215 del codice civile.

Art. 7.

Collaudo

1. La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio è sottoposta a collaudo.

2. Qualora al collaudo risultano errori di cartellinatura o di ripresa si provvede alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o più unità di riproduzione, che hanno una propria numerazione e fanno parte integrante della serie di riproduzione cui si riferiscono.

3. Le unità di riproduzione riservate ai rifacimenti sono soggette alle prescrizioni del presente decreto.

4. Ciascuna unità di riproduzione riservata ai rifacimenti, al secondo e penultimo fotogramma, riporta accanto al proprio numero o al codice di individuazione, l'indicazione «rifacimenti», nonché i numeri o i codici delle unità di riproduzione cui le correzioni si riferiscono.

5. I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unità di riproduzione in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unità di riproduzione seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire è dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto ha lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura.

6. All'inizio del gruppo di fotogrammi che ne sostituiscono altri annullati della medesima unità di riproduzione sono riportate le indicazioni che contraddistinguono detta unità con la legenda «inizio rifacimento»; prima dei fotogrammi di ciascuna unità archivistica, è riprodotto lo schedone particolare con l'indicazione «inizio rifacimento».

7. Durante il collaudo sono annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, i fotogrammi errati e in presenza di duplicati quelli tecnicamente peggiori.

Art. 8.

Procedimento e modalità di autenticazione della pellicola sostitutiva

1. La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è autenticata da pubblici ufficiali forniti di potestà certificativa, o da soggetti ad essi equiparati.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indica, con proprio decreto, i ministri cui demandare il potere di attribuire a propri funzionari la potestà ad effettuare le attività di cui al presente articolo.

3. Il pubblico ufficiale incaricato dell'autenticazione verifica la conformità alle prescrizioni del presente decreto del procedimento di cartellinatura e di formazione della pellicola sostitutiva, procedendo all'esame delle unità di riproduzione e dei registri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *f)* e all'articolo 6, comma 6.

4. Eseguite le operazioni descritte nel comma 3, il pubblico ufficiale appone il proprio punzone nella parte dell'unità di riproduzione non impressionata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

5. Delle operazioni descritte nei commi 3 e 4, il pubblico ufficiale dà atto mediante dichiarazione su ciascuna pagina dei registro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *f)*.

6. Il pagamento dei diritti di autenticazione è effettuato mediante apposizione, su ciascuna delle predette pagine, di una marca da bollo che il pubblico ufficiale annulla, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Efficacia della pellicola sostitutiva

1. La pellicola autenticata con il procedimento e le modalità previste dall'articolo 8 sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali dei documenti riprodotti.

2. Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell'articolo 8, sono tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, così dispone:

«Art. 25 *(Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti).* — Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.

Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con deceto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato art. 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049».

— Il D.P.C.M. 11 settembre 1974 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

— La legge 29 gennaio 1975, n. 5, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1975.

— Gli articoli 7 e 8 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976, così dispongono:

«Art. 7 — Sono costituiti i seguenti comitati di settore composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere *b) c), d), f), g), h)* ed *i)* dell'art. 4:

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) comitato di settore per i beni archeologici;

3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;

4) comitato di settore per i beni archivistici;

5) comitato di settore per i beni librari;

6) comitato di settore per gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro.

Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materia di comune interesse nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune».

«Art. 8. — I comitati di settore sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;

b) coordinano metodologie e criteri di interventi;

c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può con propri decreti sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;

d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;

e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;

f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, così dispone:

«Art. 22. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data, di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27».

— L'art. 7-*bis* del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, così dispone:

«Art. 7-*bis* (*Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili*). — 1. L'art. 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2216 (*Contenuto del libro giornale*). — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".

2. Il terzo comma dell'art. 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

3. L'art. 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2218 (*Bollatura facoltativa*). — L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti».

4. All'art. 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su rapporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

5. L'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:

"I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215".

6. Al primo comma dell'art. 2435 del codice civile, dopo le parole: «ufficio del registro delle imprese» sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".

7. All'art. 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine";

b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 2215"; e le parole: "e vidimare" sono soppresse.

8. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;

b) nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma».

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974, dispone:

«Art. 2 (*Atti e documenti per i quali è ammessa la fotoriproduzione sostitutiva*). — La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva, prevista dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non può essere esercitata per gli atti e documenti compresi nelle categorie sotto specificate:

a) raccolte e documenti singoli per i quali sia stato adottato dalle competenti autorità il provvedimento di riconoscimento di interesse particolarmente importante o di notevole interesse storico ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) leggi, atti aventi forza di legge, decreti inseriti nelle raccolte ufficiali, regolamenti esterni, statuti degli enti pubblici;

c) sentenze della Corte costituzionale;

d) trattati internazionali ed atti connessi;

e) piani regolatori generali e particolari: piani di fabbricazione, di lottizzazione, per l'industrializzazione ed analoghi;

f) fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, in attività di servizio;

g) registro generale d'ordine delle conservatorie delle ipoteche, pubblico registro automobilistico, pubblico registro navale, registro ed originali degli atti dello stato civile da conservare presso i comuni e tutti gli altri registri prescritti dalla legge come mezzo per la pubblicità dei fatti giuridici;

h) originali dei contratti per importo superiore ai settantacinque milioni, redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata;

i) originali degli atti formali e conservati dai notai e dalle persone autorizzate a esercitare le funzioni di notaio ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i testamenti olografici consegnati fiduciariamente agli stessi, anche successivamente al loro versamento agli archivi notarili;

l) originali degli atti ricevuti dai capi degli archivi notarili e annotati al prescritto repertorio, comprese le copie degli atti notarili rogati in paese estero; gli originali e le copie delle scritture private che gli uffici del registro, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, trasmettono agli archivi notarili;

m) atti contenenti disegni e scritture originali in cui la colorazione abbia un particolare significato;

n) libri-giornali, degli inventari sociali e fiscali obbligatori, concernenti le attività imprenditoriali;

o) diplomi originali attestanti gli studi compiuti, rilasciati nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per le sentenze, le decisioni e gli altri provvedimenti giurisdizionali dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali e relativi fascicoli d'ufficio, la citata facoltà di fotoriproduzione non può essere esercitata prima di 10 anni dal passaggio in giudicato o dalla irrevocabilità della sentenza o decisione».

Nota all'art. 4:

— L'art. 2215 del codice civile così dispone:

«Art. 2215 (*Libro giornale e libro degli inventari*). — Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono».

Nota all'art. 5:

— Il D.M. 29 marzo 1979 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

97G0036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 gennaio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del bicentenario del «primo tricolore», nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del bicentenario del «primo tricolore»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del bicentenario del «primo tricolore», nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata, adottando per la prima volta il sistema di incisione elettronica diretta dei cilindri per la stampa in rotocalco; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13 1/4x14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura l'interno della Sala del Tricolore, attuale sede di riunione del consiglio comunale della città di Reggio Emilia, dove sono esposti due tricolori. Completano il francobollo la legenda «BICENTENARIO DEL PRIMO TRICOLORE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A0782

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 9 dicembre 1996 con la quale la Commissione centrale di beneficienza della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 23 e 27 dello Statuto nonché l'inserimento dell'art. 30 nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 1, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 23 e 27 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nonché l'inserimento dell'art. 30 nello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Origine, denominazione e durata

Comma 1.

La Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, denominata anche «Fondazione Cariplo» e di seguito chiamata Fondazione, è la continuazione storica della Cassa di risparmio delle provincie lombarde istituita a Milano per iniziativa della commissione centrale di beneficenza, in base alle norme contenute nell'«Avviso» pubblicato il 12 giugno 1823.

(Omissis).

Art. 8.

Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione ... *(Omissis).*

La riserva può essere investita in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare la riserva stessa.

Comma 3.

L'acquisto ... *(Omissis).*

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di cessione delle azioni, si potrà tenere conto anche delle determinazioni in materia del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art 12.

Requisiti e indirizzi per la nomina

(Omissis).

Comma 3.

La commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina dei componenti di propria competenza scegliendoli sulla base dei criteri indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente.

Art. 13.

Incompatibilità

Comma 1.

Non possono far parte della commissione centrale di beneficienza:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di Governo o di rilevanza costituzionale;

(omissis).

g) i dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di un anno della Fondazione, della società conferita e delle altre società direttamente o indirettamente partecipate, nonché il coniuge e i parenti fino al secondo grado dei medesimi.

Comma 2.

I soggetti indicati alle lettere *a), c), d)* non incorrono nell'incompatibilità qualora questa sia cessata dodici mesi prima della nomina a commissario.

Art. 20.

Funzioni del presidente

(Omissis).

Comma 3.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente e qualora non posssa provvedere il comitato esecutivo ai sensi del successivo art. 21, comma 5, il presidente può, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere, con immediata efficacia verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima adunanza.

(Omissis).

Art. 21.

Comitato esecutivo

(Omissis).

Comma 2.

Il presidente ed i vice presidenti de comitato durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di commissari.

Gli altri membri del comitato esecutivo durano in carica due anni e possono essere confermati sino a che perduri il loro incarico di commissari.

Qualora prima del compimento del biennio sopraggiunga la cessazione della carica per una qualsiasi delle cause previste dall'art. 15 il componente nominato in sostituzione resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del biennio sudddetto.

Comma 3.

La deliberazione di nomina dei membri del comitato esecutivo è presa a scrutinio segreto. Ciascun commissario può votare per non più di due nominativi.

Sono nominati membri del comitato esecutivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione fra le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità saranno nominati coloro che risulteranno avere la maggiore anzianità di carica in seno alla commissione centrale di beneficenza. In caso di identica anzianità di carica prevarrà il più anziano di età.

Comma 4.

Al comitato esecutivo sono delegati ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 22.

Funzionamento del comitato esecutivo

Comma 1.

Il comitato esecutivo si riunisce di regola due volte al mese secondo modalità di convocazione stabilite dal comitato medesimo.

(Omissis).

Art. 23.

Collegio sindacale

(Omissis).

Comma 9.

Il collegio deve riunirsi di norma almeno una volta ogni tre mesi.

(Omissis).

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27.

Cumulo delle cariche

Comma 1.

I componenti della commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale devono rispettare le norme in materia di incompatibilità tra le cariche ricoperte nella Fondazione e le cariche nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo bancario.

Comma 2.

Coloro che assumono cariche in violazione delle norme sopra richiamate decadono dalla carica ricoperta nella Fondazione qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dall'accettazione dell'incarico.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30.

Durata in carica dei membri del comitato esecutivo

Il primo mandato ricoperto dai membri del comitato esecutivo scade il 31 dicembre 1997. La scadenza non ha effetto nei confronti dei componenti di diritto del comitato medesimo.

97A0783

DECRETO 27 gennaio 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 7,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interessi netti per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 13.

Il 3 febbraio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 7,25% annuo, dovuto allo Stato, per novantadue giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto di interesse.

Art. 14.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 15.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026. Dette operazioni avranno inizio il 3 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 145.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0788

DECRETO 27 gennaio 1997.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata

da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverra nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

I suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° febbraio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 febbraio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007. Dette operazioni avranno inizio il 3 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispon-

dente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 84.375.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0787

DECRETO 27 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° gennaio 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certifieati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di

nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 13 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 13 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 172.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9357 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0784

DECRETO 27 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 1996 e 13 gennaio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 dicembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 dicembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0785

DECRETO 27 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 1996 e 13 gennaio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal

citato decreto ministeriale 23 dicembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 febbraio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 1996, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 dicembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 dicembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 febbraio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 78.125.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0786

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 gennaio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Luise Leonardo e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo norvegese «Candidatus Philologiae» conseguito dall'interessato il 22 giugno 1992, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di sei anni dalla Università di Bergen;

Considerato che il sig. Luise Leonardo risulta in possesso del certificato di «Lektor» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 15 febbraio 1993, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazionevalore rilasciata in data 19 gennaio 1996 dal console d'Italia in Oslo che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di maturità tecnica commerciale conseguito presso l'istituto tecnico commerciale statale «Carlo Cattaneo» di Roma;

Ritenuto opportuno, data la specificità delle situazioni linguistiche, sottoporre il migrante a misure compensative per l'insegnamento della lingua francese ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996;

Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto di dover disciplinare, in conformità del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Norvegia dal sig. Luise Leonardo, nato a Centola (Salerno) il 7 novembre 1953, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale è diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua francese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto del provveditore agli studi di Roma ed è formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Roma per gli adempimenti consequenziali.

5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento.

Roma, 22 gennaio 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A0781

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 1996.

Definizione dei principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuta la necessità di definire i requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficiali o ufficialmente riconosciute secondo quanto disposto dai commi 5 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'applicazione dei principi di buone pratiche per l'esecuzione di prove in campo di cui al comma 6 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 1994/1995;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'applicazione dei principi delle buone pratiche per l'esecuzione di prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, di cui all'allegato II, sezione 6, e all'allegato III, sezione 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) le prove in campo di efficacia, di cui all'allegato III, parte A, sezione 6, punti da 6.2 a 6.7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenendo conto di quanto prescritto nell'introduzione dell'allegato III, sezione 2, punti da 2.2 a 2.3, del predetto decreto legislativo;

c) i requisiti necessari al riconoscimento degli enti e organismi che possono effettuare le prove di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

Principi e criteri per l'esecuzione delle prove

1. Gli enti ed organismi ufficialmente riconosciuti devono eseguire le prove:

a) applicando i principi di buone pratiche di campo riportate nelle istruzioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD - number 6 - Environment Monograph No. 50 - Paris 1992) e successivi aggiornamenti per le prove di cui all'art. 1, lettera *a)*;

b) conformemente alle pertinenti istruzioni dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante (OEPP), ove esistenti, oppure rispettando le linee guida generali dell'OEPP stesso, per le prove di cui all'art. 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Requisiti di enti ed organismi

1. Gli enti e organismi di prova ufficialmente riconosciuti, di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995, devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, punto 1.

2. Gli enti e organismi di prova ufficialmente riconosciuti, di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995, devono possedere i requisiti di cui all'allegato I, punto 2.

Art. 4.

Riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali, di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è concesso con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a seguito dell'istanza documentata dell'interessato attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori nominati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In caso di esito sfavorevole si provvederà alla revoca del riconoscimento in questione, con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Domanda di riconoscimento

1. Gli enti ed organismi che intendono ottenere il riconoscimemento di cui all'art. 4 presentano apposita istanza al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo lo schema di cui all'allegato II, corredata delle schede tecniche, specifiche per tipologia di attività, di cui agli allegati III e IV.

2. Gli enti ed organismi di cui al comma 1 informano il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica nonché alla tipologia delle prove da effettuare ed ai relativi dati tecnici riportati nelle schede di cui agli allegati III e IV.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:

a) fino al 31 dicembre 1999, alle prove in campo intese ad ottenere dati sulle proprietà e sulla sicurezza per le api da miele e gli altri artropodi benefici diversi dalle api, come previsto con decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1995;

b) fino al 31 dicembre 1997, alle prove in campo intese ad ottenere dati sui residui, come previsto con decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1995, a condizione che le prove:

1) siano iniziate entro il 31 dicembre 1997;

2) riguardino i prodotti fitosanitari con sostanze attive elencate nell'appendice *A* della circolare del Ministro della sanità 10 giugno 1995, n. 17, pubblicato nel supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1996

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 2

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO A CONDURRE LE PROVE

1) Requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità a condurre prove di cui all'articolo 1, lettera a) del presente decreto :

a) Personale - 3 persone di cui:
   - 1 Responsabile scientifico o Direttore di studio con laurea in scienze agrarie o con formazione equipollente ed esperienza almeno quinquennale nel settore;
   - 2 tecnici di campo con diploma o formazione equipollente.

b) Strutture -
   - 1 locale adibito ad ufficio;
   - 1 magazzino per la conservazione e preparazione dei prodotti fitosanitari e per il ricovero delle attrezzature;
   - disponibilità di un campo sperimentale o di una serra o di una camera di coltura per ogni tipo di prova prevista nella domanda;

c) Procedure - possesso e messa a disposizione di tutti gli operatori dei protocolli tecnici OECD nonché eventuali aggiornamenti in materia.

d) Attrezzature -
   - disponibilità di attrezzature di misura dei prodotti fitosanitari da distribuire;
   - disponibilità di attrezzatura adeguata per la corretta esecuzione delle prove e delle misure che si devono effettuare correttamente conservata ed eventualmente tarata prima e dopo l'utilizzazione secondo un programma prestabilito.

e) Documentazione relativa alle prove effettuate e relativo archivio.

f) Requisiti previsti nell'allegato II, capitolo 3 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 120 relativamente al programma di assicurazione della qualità della sperimentazione.

2) Requisiti minimi per il riconoscimento di idoneità a condurre prove di cui all'articolo 1, lettera b) del presente decreto:

Valgono i requisiti di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'introduzione dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 194.

ALLEGATO II

FACSIMILE DI DOMANDA

Al Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali
Dir. Gen. delle Politiche Agricole
ed Agroindustriali Nazionali
Divisione III - Produzioni Vegetali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Il sottoscritto (1)
in qualità di legale rappresentante del (2)

con sede in (3)

CHIEDE

il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficialmente riconosciute in conformità con quanto disposto dal D.L. del 17/03/95 n° 194, art. 4, comma/i 5 e/o 7.

A tal fine dichiara che detto Ente/Organismo:

a) e in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, così come specificato nella/e scheda/e allegata/e;
b) opera in conformità con la normativa vigente in particolare per quanto attiene alle comunicazioni dovute agli organismi competenti ed allo smaltimento dei prodotti agricoli trattati;
c) è disponibile a fornire tutte le informazioni eventualmente richieste da codesto Ministero.

Inoltre, dichiara di accettare di essere sottoposto in qualsiasi momento alle ispezioni che codesta amministrazione vorrà disporre e si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che si verificheranno rispetto a quanto dichiarato nella scheda allegata.

(4)......................., lì (5)...........

In fede
(6)

La domanda deve essere redatta su carta intestata dell'Ente/Organismo
(1) Cognome e nome del legale rappresentante dell'Ente/Organismo
(2) Denominazione dell'Ente/Organismo
(3) Sede amministrativa dell'Ente/Organismo completa di indirizzo
(4) Sede amministrativa
(5) Data
(6) Firma del legale rappresentante

ALLEGATO III

Scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficialmente riconosciute finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari - articolo 1, lettera a).

1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO

1.1 Denominazione

....

1.2 Indirizzo

....

1.3 Codice Fiscale ....

1.4 Partita I.V.A. ....

1.5 Rappresentante legale (cognome, nome, data e luogo di nascita)

1.6 Responsabile scientifico (cognome, nome, data e luogo di nascita)

....

1.7 Responsabile amministrativo (cognome, nome, data e luogo di nascita)

1.8 Settore di appartenenza (laboratorio pubblico o privato, università, ist. sperimentale, ecc)

2 - PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA

2.1	Aree acquatiche		2.12	Diserbo	
2.2	Aree non agricole		2.13	Entomologia	
2.3	Colture arboree		2.14	Microbiologia agraria	
2.4	Colture erbacee		2.15	Nematologia	
2.5	Colture forestali		2.16	Patologia vegetale	
2.6	Colture medicinali ed aromatiche		2.17	Zoologia agraria	
2.7	Colture ornamentali		2.18	Produzione sementi	
2.8	Colture orticole		2.19	Vertebrati dannosi	
2.9	Colture tropicali		2.20	Altro settore (specificare)	
2.10	Concia sementi		2.21		
2.11	Conservazione post-raccolta		2.22		

3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O DELL'ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE

3.1 Personale:

QUALIFICA	COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO
Responsabile scientifico Direttore dello studio		
Responsabile tecnico di campo		
Sperimentatori		
Tecnici		
Ausiliari		

Laureati n°........................
Tecnici n°........................
Ausiliari n°........................

3.2 Elenco del personale suddiviso per Unita Sperimentali

....

3.3 Indicazione sommaria dei tipi di prove effettuate

4 - UNITA' DI ASSICURAZIONE DI QUALITA'

4.1 Programma per l'assicurazione della qualità della sperimentazione

5 - STRUTTURE

5.1 Ubicazione strutture fisse (allegare eventuale planimetria)

5.2 Altre strutture operative disponibili

5.2.1	Campi	
5.2.2	Serre	
2.2.3	Locali	
5.2.4	Camere di coltura	
5.2.5	Magazzini	
5.2.6	Altro (specificare)	

5.3 Locali di cui si dispone per la conservazione dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione

6 - PROCEDURE

6.1 Elenco indice delle procedure e/o dei protocolli operativi usati nelle prove

6.2 Modalità per lo smaltimento dei residui dei prodotti fitosanitari

6.3 Modalità per lo smaltimento delle derrate e delle rimanenze delle colture trattate

7 - ATTREZZATURE

7.1 Principali attrezzature suddivise per tipologie di sperimentazione

7.2 **Indicazioni sul programma di conservazione e manutenzione ordinaria e taratura delle attrezzature**

....

8 - DOCUMENTAZIONE

(Indicare la documentazione disponibile in materia di sperimentazione, procedure gestionali ed operative, metodi di valutazione dei dati, statistiche, etc.)

9 - ARCHIVIO DATI DI SPERIMENTAZIONE

		supporto cartaceo	supporto magnetico
9.1	Dati grezzi e osservazioni originali		
9.2	Calcoli e dati derivati		
9.3	Operazioni di taratura		
9.4	Relazione finale		

10 - SETTORI DELLE PROVE DI CAMPO DI CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

Sperimentazione controllata sulle piante

A) per l'iscrizione delle sostanze attive nell'elenco delle sostanze che possono essere usate nei prodotti fitosanitari ai fini della:

A.1	individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (Allegato II, punto 6.1)	
A.2	valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (Allegato II, punto 6.2)	
A.3	definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (Allegato II, punto 6.3)	
A.4	altre prove (elencare)	

B) per l'accettazione di un prodotto fitosanitario ai fini della:

B.1	determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (Allegato III, punto 8.1)	
B.2	valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (Allegato III, punto 8.5)	
B.3	individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (Allegato III, punto 8.6)	
B.4	altre prove (elencare)	

Il Responsabile scientifico
(firma)

ALLEGATO IV

Scheda da allegare alla richiesta di riconoscimento di idoneità a condurre prove ufficialmente riconosciute per la produzione dei dati di efficacia dei prodotti fitosanitari - articolo 1, lettera b).

1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE O ORGANISMO

1.1 Denominazione

1.2 Indirizzo

1.3 Codice Fiscale ....

1.4 Partita I.V.A. ....

1.5 Rappresentante legale (cognome, nome, data e luogo di nascita)

1.6 Responsabile scientifico (cognome, nome, data e luogo di nascita)

1.7 Responsabile amministrativo (cognome, nome, data e luogo di nascita)

1.8 Settore di appartenenza (laboratorio pubblico o privato, università, ist. sperimentale, ecc)

2 - PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

2.1	Aree acquatiche		2.12	Diserbo	
2.2	Aree non agricole		2.13	Entomologia	
2.3	Colture arboree		2.14	Microbiologia agraria	
2.4	Colture erbacee		2.15	Nematologia	
2.5	Colture forestali		2.16	Patologia vegetale	
2.6	Colture medicinali ed aromatiche		2.17	Zoologia agraria	
2.7	Colture ornamentali		2.18	Produzione sementi	
2.8	Colture orticole		2.19	Vertebrati dannosi	
2.9	Colture tropicali		2.20	Altro settore (specificare)	
2.10	Concia sementi		2.21		
2.11	Conservazione post-raccolta		2.22		

3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE O DELL'ORGANISMO DI SPERIMENTAZIONE

3.1 Personale:

QUALIFICA	COGNOME E NOME	TITOLO DI STUDIO
Responsabile scientifico Direttore dello studio		
Responsabile tecnico di campo		
Sperimentatori		
Tecnici		
Ausiliari		

Laureati n°......................
Tecnici n°......................
Ausiliari n°......................

3.2 Elenco del personale suddiviso per Unita Sperimentali

3.3 Indicazione sommaria dei tipi di prove effettuate

4 - STRUTTURE

4.1 Ubicazione delle strutture fisse (allegare eventuale planimetria)

4.2 Altre strutture operative disponibili

4.2.1	Campi	
4.2.2	Serre	
4.2.3	Locali	
4.2.4	Camere di coltura	
4.2.5	Magazzini	
4.2.6	Altro (specificare)	

4.3 Locali di cui si dispone per la conservazione dei prodotti fitosanitari utilizzati per la sperimentazione

5 - PROCEDURE

5.1 Elenco indice delle procedure operative usate nelle prove

5.2 Modalità per lo smaltimento dei residui dei prodotti fitosanitari

6 - ATTREZZATURE

6.1 Principali attrezzature suddivise per tipologie di sperimentazione

....

6.2 Indicazioni sul programma di conservazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature

7 - DOCUMENTAZIONE

(Indicare la documentazione disponibile in materia di sperimentazione, procedure gestionali ed operative, metodi di valutazione dei dati, statistiche, etc.)

8 - ARCHIVIO DATI DI SPERIMENTAZIONE

		supporto cartaceo	supporto magnetico
8.1	Dati grezzi e osservazioni originali		
8.2	Calcoli e dati derivati		
8.3	Operazioni di taratura		
8.4	Relazione finale		

9 - SETTORI DELLE PROVE IN CAMPO DI CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

9.1	Prove di efficacia (All. III, punto 6.2)	
9.2	Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (All. III, punto 6.3)	
9.3	Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (All. III, punto 6.4)	
9.4	Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (All. III, punto 6.5)	
9.5	Osservazioni riguardanti effetti collaterali indesiderabili (All. III, punto 6.6)	
9.6	Altre prove (elencare)	

Il Responsabile scientifico
(firma)

97A0780

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.E.L.P.» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «C.E.L.P.» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Antonio Teti in data 17 dicembre 1954, rep. 26346, registro società 1005, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0790

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Speranza» a responsabilità limitata, in S. Andrea dello Jonio.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Speranza» a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea dello Jonio, costituita per rogito notaio dott. Luigi Martelli, in data 16 novembre 1970, rep. 10007, registro società 1555, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0791

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Stella Maris» a responsabilità limitata, in Soverato.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Speranza» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott. Luigi Martelli, in data 10 maggio 1972, rep. 11704, registro società 1623, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0792

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Litorale» a responsabilità limitata, in S. Andrea Ap. dello Jonio.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Il Litorale» a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea Ap. dello Jonio, costituita per rogito notaio dott. Rao Edda, in data 24 settembre 1977, rep. 1057, registro società 2182, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0793

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iris» a responsabilità limitata, in Soverato.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Iris» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso, in data 15 marzo 1978, rep. 2486, registro società 2287, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0794

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Girasole» a responsabilità limitata, in Soverato.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Il Girasole» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott. Edda Rao, in data 30 ottobre 1977, rep. 1111, registro società 2252, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0795

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Serena» a responsabilità limitata, in Soverato.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Serena» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso, in data 5 febbraio 1981, rep. 5435, registro società 2792, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0796

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.R.I.» a responsabilità limitata, in Caraffa.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «C.R.I.» a responsabilità limitata, con sede in Caraffa, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri, in data 10 novembre 1981, rep. 6565, registro società 2942, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0797

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Serena» a responsabilità limitata, in Argusto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Serena» a responsabilità limitata, con sede in Argusto, costituita per rogito notaio dott. Edda Rao, in data 30 ottobre 1986, rep. 15343, registro società 4497, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0798

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Panorama» a responsabilità limitata, in Davoli.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Panorama» a responsabilità limitata, con sede in Davoli, costituita per rogito notaio dott. Edda Rao, in data 28 aprile 1987, rep. 16652, registro società 4769, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0799

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italia 90» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Italia 90» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri in data 18 ottobre 1989, rep. 47219, registro società 5465, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0800

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lenza» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Lenza» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri, in data 26 febbraio 1991, rep. 60593, registro società 5856, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0801

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cleo» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Cleo» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri, in data 13 febbraio 1991, rep. 60898, registro società 256, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0802

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lamezia Neve» a responsabilità limitata, in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Lamezia Neve» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dott. Francesco Notaro, in data 11 dicembre 1990, rep. 67087, registro società 2245, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0804

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Terza» a responsabilità limitata, in Cotronei.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Terza» a responsabilità limitata, con sede in Cotronei, costituita per rogito notaio dott. Romano Naschi, in data 2 luglio 1963, rep. 3067, registro società 325, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0805

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Neto» a responsabilità limitata, in Roccadineto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Neto» a responsabilità limitata, con sede in Roccadineto, costituita per rogito notaio dott. Aldo Carrelli, in data 11 aprile 1975, rep. 44422, registro società 751, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0806

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Leonardo Di Bona» a responsabilità limitata, in Cutro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Leonardo Di Bona» a responsabilità limitata, con sede in Cutro, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli, in data 9 marzo 1976, rep. 47005, registro società 842, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0807

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Genovese» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Genovese» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli, in data 29 marzo 1979, rep. 56595, registro società 1103, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0808

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marechiaro» a responsabilità limitata, in Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Marechiaro» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Mario Capocasale, in data 6 novembre 1979, rep. 1095, registro società 1151, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0809

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Siberneide» a responsabilità limitata, in Santa Severina.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Siberneide» a responsabilità limitata, con sede in Santa Severina, costituita per rogito notaio dott. Mario Capocasale, in data 28 giugno 1984, rep. 5416, registro società 1881, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0810

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Critaro» a responsabilità limitata, in San Nicola da Crissa.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Critaro» a responsabilità limitata, con sede in San Nicola da Crissa, costituita per rogito notaio dott. Faccioli Pasquale, in data 11 giugno 1977, rep. 10257, registro società 346, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0811

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Lupi» a responsabilità limitata, in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Domus Lupi» a responsabilità limitata, con sede in Vibo Valentia, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Faccioli, in data 5 marzo 1980, rep. 14815, registro società 504, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0812

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a responsabilità limitata, in San Nicola da Crissa.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a responsabilità limitata, con sede in San Nicola da Crissa, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Miceli, in data 8 aprile 1980, rep. 12540, registro società 511, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0813

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dea» a responsabilità limitata, in Nicotera.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Dea» a responsabilità limitata, con sede in Nicotera, costituita per rogito notaio dott. Sapienza Comerci, in data 5 febbraio 1986, rep. 5571, registro società 1200, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0814

DECRETO 18 gennaio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marinella» a responsabilità limitata, in Pizzo Calabro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Marinella» a responsabilità limitata, con sede in Pizzo Calabro, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri, in data 29 novembre 1989, rep. 47913, registro società 1943, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0815

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Azzurra» a responsabilità limitata, in Soriano Calabro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Azzurra» a responsabilità limitata, con sede in Soriano Calabro, costituita per rogito notaio dott. Nunzio Naso, in data 29 marzo 1990, rep. 211363, registro società 2000, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0816

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Carlo V» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Carlo V» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Marcello Gualtieri, in data 23 novembre 1963, rep. 54017, registro società 1260, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0817

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Seria» a responsabilità limitata, in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Seria» a responsabilità limitata, con sede in Vibo Valentia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Iannello, in data 18 settembre 1990, rep. 16217, registro società 2133, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0818

DECRETO 18 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Quercia» a responsabilità limitata, in Conflenti.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Quercia» a responsabilità limitata, con sede in Conflenti, costituita per rogito notaio dott. Francesco Notaro, in data 2 febbraio 1990, rep. 63971, registro società 2103, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 18 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A0803

DECRETO 21 gennaio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Davine - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piancogno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 gennaio 1996 con la quale il tribunale di Brescia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa ediliza Davine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pincogno (Brescia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa ediliza Davine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piancogno (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Eligio Conti in data 29 settembre 1979, rep. n. 4109, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Napoli nato a Putignano (Bari) il 19 aprile 1946 residente in via Codignole, 32/D, Brescia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0859

DECRETO 21 gennaio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Emiliana servizi a r.l.», in Bologna, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 5 aprile 1996 con la quale il tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Emiliana servizi a r.l.», con sede in Bologna;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Emiliana servizi a r.l.» con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Gian Paolo Missio, in data 11 febbraio 1994, rep. 10169, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori: rag. Luigi Moruzzi nato a Bologna il 6 maggio 1962 ed ivi residente in via San Luca n. 17, dott. Pietro Gallo nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955 e residente in Bologna, via Marsala, 26, e il dott. Claudio Girotti nato a Bologna il 26 ottobre 1951 ed ivi residente in via Ca' Bianca, 3/8, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0860

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 dicembre 1996.

Approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva 95/32/CEE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i quali stabiliscono che il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro, i metodi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonché le modalità da seguire per il prelievo dei campioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, con cui, in esecuzione delle predette disposizioni di legge, sono state stabilite le modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali prodotti, secondo quanto previsto dalle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 80/1335/CEE del 22 dicembre 1980, n. 82/434/CEE del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983, n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985 e n. 87/143/CEE del 10 febbraio 1987;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1990, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio della formaldeide libera nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 90/207/CEE del 4 aprile 1990;

Vista la direttiva adottata il 9 settembre 1993 (direttiva 93/73/CEE) della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1995, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per controllare la composizione di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva 93/73/CEE della Commissione;

Vista la direttiva adottata il 7 luglio 1995 (direttiva 95/32/CEE) della Commissione delle Comunità europee;

Ritenuto di integrare, conseguentemente, i richiamati decreti ministeriali 22 dicembre 1986, 31 luglio 1990 e 28 aprile 1995;

Visti i suggerimenti tecnici forniti dall'Istituto superiore di sanità con nota datata 15 ottobre 1996;

Decreta:

1. Nei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici le competenti autorità devono attenersi ai metodi descritti nell'allegato, per quanto attiene all'identificazione ed al dosaggio delle sostanze ivi contemplate.

2. Il presente decreto, unitamente all'allegato, che fa parte integrante dello stesso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 354

ALLEGATO

I. INDIVIDUAZIONE E DOSAGGIO DELL'ACIDO BENZOICO, DELL'ACIDO 4-IDROSSIBENZOICO, DELL'ACIDO SORBICO, DELL'ACIDO SALICILICO E DELL'ACIDO PROPIONICO NEI COSMETICI

1. Oggetto e campo di applicazione

Il metodo ha per oggetto l'individuazione e il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, dell'acido salicilico e dell'acido propionico nei cosmetici. Con procedure separate sono descritti l'individuazione di questi conservanti, il dosaggio dell'acido propionico e il dosaggio dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido salicilico, dell'acido sorbico e dell'acido benzoico.

2. Definizione

I contenuti di: acido benzoico, acido 4-idrossibenzoico, acido salicilico, acido sorbico e acido propionico determinati con questo metodo sono espressi come percentuale, rispetto alla massa degli acidi liberi.

A. INDIVIDUAZIONE

1. Principio

Dopo l'estrazione acido/base dei conservanti, l'estratto è analizzato mediante TLC e derivatizzazione su piastra. A seconda dei risultati ottenuti, l'identificazione è confermata mediante HPLC, oppure — nel caso dell'acido propionico — mediante GC.

2. Reagenti

2.1. Tutti i reagenti devono avere il grado di purezza richiesto per analisi. Si dovrà impiegare acqua distillata, oppure acqua di purezza almeno equivalente.

2.2. Acetone.

2.3. Etere dietilico.

2.4. Acetonitrile.

2.5. Toluene.

2.6. n-Esano.

2.7. Paraffina liquida.

2.8. Acido cloridrico, 4M.

2.9. Idrossido di potassio, 4M in acqua.

2.10. Cloruro di calcio, $CaCl_2 \cdot 2H_2O$.

2.11. Carbonato di litio, Li_2CO_3.

2.12. 2-Bromo-2'-acetonaftone.

2.13. Acido 4-idrossibenzoico.

2.14. Acido salicilico.

2.15. Acido benzoico.

2.16. Acido sorbico.

2.17. Acido propionico.

2.18. Soluzioni di riferimento

Preparare soluzioni allo 0,1 % (m/v) di ciascuno dei cinque conservanti (da 2.13 a 2.17) in etere dietilico.

2.19. Reagente di derivatizzazione

Soluzione allo 0,5 % (m/v) di 2-bromo-2'-acetonaftone (2.12) in acetonitrile (2.4) (50 mg/10 ml). Questa soluzione deve essere preparata ogni settimana e conservata in frigorifero.

2.20. Soluzione di catalizzazione

Soluzione allo 0,3 % (m/v) di carbonato di litio (2.11) in acqua (300 mg/100 ml). Questa soluzione deve essere preparata al momento.

2.21. Solvente di sviluppo

Toluene (2.5)/Acetone (2.2) (20:0,5, v/v).

2.22. Paraffina (2.7)/n-Esano (2.6) (1:2, v/v).

3. Apparecchiature

Attrezzature per uso normale di laboratorio.

3.1. Bagno ad acqua, in grado di mantenere la temperatura di 60 °C.

3.2. Vaschetta di sviluppo.

3.3. Fonte di luce ultravioletta, 254 e 366 nm.

3.4. Lastra per cromatografia su strato sottile, Kieselgel 60, senza indicatore di fluorescenza, 20 × 20 cm, strato 0,25 mm, con zona di concentrazione da 2,5 × 20 cm. (Merck 11845, o equivalente).

3.5. Microsiringa, 10 µl.

3.6. Microsiringa, 25 µl.

3.7. Forno, in grado di mantenere temperature fino a 105 °C.

3.8. Provette in vetro da 50 ml, con tappo a vite.

3.9. Filtri di carta, diametro 90 mm, Schleicher & Schull, Weissband n. 5892, o equivalenti.

3.10. Cartine universali per il rilevamento del pH, per valori dello stesso compresi tra 1 e 11.

3.11. Flaconcini in vetro da 5 ml per campionature.

3.12. Evaporatore rotante (Rotavapor o equivalente).

3.13. Piastra riscaldante.

4. Procedura

4.1. Preparazione del campione

Pesare circa 1 grammo di campione in una provetta di vetro da 50 ml con tappo a vite (3.8). Aggiungere 4 gocce di acido cloridrico 4M (2.8) e 40 ml di acetone (2.2). Per i prodotti di elevata basicità quali i saponi da toilette, aggiungere 20 gocce di acido cloridrico 4M (2.8). Controllare che il valore del pH sia prossimo a 2, servendosi dell'apposita cartina (3.10). Chiudere la provetta e agitare vigorosamente per un minuto.

Se necessario, per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase di acetone, riscaldare gradualmente la miscela fino a 60 °C, in modo da fare fondere la fase lipidica. Raffreddare la soluzione a temperatura ambiente e filtrare su un filtro di carta (3.9) in una beuta conica. Trasferire 20 ml di filtrato in una beuta conica da 200 ml, aggiungere 20 ml di acqua e mescolare. Regolare il pH

della miscela in prossimità del valore 10, servendosi di idrossido di potassio 4M (2.9). Impiegare l'apposita cartina (3.10) per misurare il pH.

Aggiungere 1 g di cloruro di calcio (2.10) ed agitare vigorosamente. Filtrare sul filtro di carta (3.9) in un imbuto di separazione da 250 ml contenente 75 ml di etere dietilico (2.3) e agitare vigorosamente per un minuto. Dopo separazione, raccogliere lo strato acquoso in una beuta conica. Scartare lo strato di etere. Servendosi dell'apposita cartina (3.10), regolare il pH della soluzione acquosa a circa 2 mediante acido cloridrico 4M (2.8). Aggiungere poi 10 ml di etere dietilico (2.3), chiudere la beuta e agitare vigorosamente per un minuto. Dopo separazione, trasferire lo strato di etere in un evaporatore rotante per film (3.12) e scartare lo strato acquoso.

Far evaporare l'etere e riprendere il residuo in 1 ml di etere dietilico (2.3). Trasferire la soluzione ottenuta in un flaconcino di vetro (3.11).

4.2. Cromatografia su strato sottile

Su ciascuno dei punti di deposito delle soluzioni di riferimento e dei campioni che saranno sottoposti a cromatografia, applicare circa 3 µl di soluzione di carbonato di litio (2.20) con una microsiringa (3.5) a distanze uguali sulla linea di partenza nella zona di concentrazione di una lastra per TLC (3.4) e procedere all'essicazione mediante corrente di aria fredda.

Trasferire la lastra per TLC su una piastra (3.13), riscaldata a 40 °C, in modo da mantenere le dimensioni delle macchie quanto più limitate possibile. Con una microsiringa (3.5) applicare 10 µl di ciascuna delle soluzioni di riferimento (2.18) e la soluzione campione (4.1) sulla linea di partenza della piastra, proprio sui punti esatti in cui è stata applicata la soluzione di carbonato di litio.

Applicare infine circa 15 µl di reagente di derivatizzazione (2.19) (soluzione di 2-bromo-2'-acetonaftone), anche in questo caso sui punti esatti in cui sono state poste le soluzioni di riferimento/campione e la soluzione di carbonato di litio.

Riscaldare la lastra per TLC in un forno (3.7) a 80 °C per 45 minuti. A raffreddamento avvenuto, sviluppare la lastra in una vaschetta (3.2) dopo averla equilibrata per 15 minuti (senza impiegare rivestimenti in carta da filtro), servendosi di solvente per sviluppo 2.21 (toluene/acetone), fino a quando il fronte del solvente ha raggiunto la distanza di 15 cm (circa 80 minuti).

Asciugare la lastra in una corrente di aria fredda ed esaminare le macchie ottenute servendosi di una lampada UV (3.3). Per migliorare le condizioni di fluorescenza delle macchie meno evidenziate la lastra per TLC può essere immersa in una soluzione di paraffina/n-esano (2.22).

5. Individuazione

Calcolare il valore di Rf per ciascuna macchia.

Paragonare il Rf e il comportamento sotto irraggiamento UV ottenuto per il campione con quello ricavato dalle soluzioni di riferimento.

Formulare una conclusione preliminare riguardo alla presenza e all'identità dei conservanti rilevati. Eseguire l'HPLC descritta al capitolo B, oppure, quando si è accertata la presenza di acido propionico, effettuare la GC descritta nel capitolo C. Paragonare i tempi di ritenzione ottenuti con quelli delle soluzioni di riferimento.

Combinare i risultati desunti dalla TLC e dalla HPLC o dalla GC e basare l'individuazione finale dei conservanti presenti nel campione sui risultati così ottenuti.

B. DOSAGGIO DELL'ACIDO BENZOICO, DELL'ACIDO 4-IDROSSIBENZOICO, DELL'ACIDO SORBICO E DELL'ACIDO SALICILICO

1. Principio

Ad avvenuta acidificazione, il campione viene estratto con una miscela di etanolo ed acqua. Dopo filtraggio, si dosano i conservanti mediante cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione.

2. Reagenti

2.1. Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi e adatti all'HPLC, se del caso. Si dovrà impiegare acqua distillata, o acqua di purezza almeno equivalente.

2.2. Etanolo anidro.

2.3. Acido 4-idrossibenzoico.

2.4. Acido salicilico.

2.5. Acido benzoico.

2.6. Acido sorbico.

2.7. Acetato di sodio ($CH_3COONa.3H_2O$).

2.8. Acido acetico, d_4^{20} = 1,05 g/ml.

2.9. Acetonitrile.

2.10. Acido solforico, 2M.

2.11. Idrossido di potassio in soluzione acquosa, 0,2M.

2.12. Acido 2-metossibenzoico.

2.13. Miscela etanolo/acqua

Mescolare 9 volumi di etanolo (2.2) e 1 volume d'acqua (2.1).

2.14. Soluzione standard interno

Preparare una soluzione contenente circa 1 g di acido 2-metossibenzoico (2.12) in 500 ml di miscela metanolo/acqua (2.13).

2.15. Fase mobile per HPLC

2.15.1. Soluzione tampone: sciogliere 6,35 g di acetato di sodio (2.7) e 20,0 ml di acido acetico (2.8) in 1 litro d'acqua e mescolare.

2.15.2. Preparare la fase mobile mescolando 9 volumi della soluzione tampone di acetato (2.15.1) e 1 volume di acetonitrile (2.9).

2.16. Soluzione madre di conservanti

Pesare con accuratezza circa 0,05 g di acido 4-idrossibenzoico (2.3), 0,2 g di acido salicilico (2.4), 0,2 g di acido benzoico (2.5) e 0,05 g di acido sorbico (2.6) in una provetta graduata da 50 ml e diluire a volume con la miscela etanolo/acqua (2.13). Porre la soluzione in frigorifero. La soluzione è stabile per una settimana.

2.17. Soluzioni standard di conservanti

Prelevare dalla soluzione madre (2.16) rispettivamente: 8,00, 4,00, 2,00, 1,00 e 0,50 ml di liquido e trasferirli in provette graduate da 20 ml. Aggiungere 10,00 ml di soluzione di standard interno (2.14) e 0,5 ml di acido solforico 2M (2.10). Completare a volume con la miscela etanolo/acqua (2.13). Queste soluzioni devono essere preparate al momento.

3. Apparecchiature

Apparecchiature per uso normale di laboratorio, se non altrimenti specificato, e:

3.1. Bagno ad acqua, regolato a 60 °C.

3.2. Cromatografo in fase liquida ad alta risoluzione, con rilevatore UV a lunghezza d'onda variabile e sistema di iniezione da 10 μl.

3.3. Colonna per analisi

Acciaio inossidabile, lunghezza 12,5-25 cm, diametro interno 4,6 mm, riempita di Nucleosil 5 C18 o equivalente.

3.4.

Filtro di carta, diametro: 90 mm, Schleicher & Schull, Weissband n. 5892, o equivalenti.

3.5. Provette in vetro da 50 ml, con tappo a vite.

3.6. Flaconcini di vetro da 5 ml.

3.7. Granuli ebullioscopici di carborundum, dimensioni 2-4 mm o equivalenti.

4. Procedimento

4.1. Preparazione dei campioni

4.1.1. Preparazione dei campioni senza aggiunta di soluzione di standard interno

Pesare 1 g del campione in una provetta di vetro da 50 ml con tappo a vite (3.5). Pipettare 1,00 ml di acido solforico 2M (2.10) e 40,0 ml di miscela etanolo/acqua (2.13) nella provetta. Aggiungere circa 1 g di granuli ebullioscopici (3.7), tappare la provetta e agitare vigorosamente per almeno un minuto, fino a quando si ottiene una sospensione omogenea. Per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase etanolica, porre la provetta per 5 minuti esatti in un bagno (3.1) di acqua a 60 °C.

Raffreddare immediatamente la provetta sotto acqua corrente fredda e poi lasciare riposare l'estratto a 5 °C per un'ora.

Filtrare l'estratto con un filtro di carta (3.4). Trasferire circa 2 ml di estratto in un flaconcino (3.6). Far riposare l'estratto a 5 °C ed eseguire il dosaggio mediante HPLC, entro 24 ore dalla preparazione del medesimo.

4.1.2. Preparazione del campione con aggiunta di soluzione standard di riferimento interno

Pesare fino alla terza cifra decimale 1 g ± 0,1 g (a) del campione in una provetta di vetro da 50 ml con tappo a vite (3.5). Pipettare 1,00 ml di acido solforico 2M (2.10) e 30,0 ml di miscela etanolo/acqua (2.13). Aggiungere circa 1 g di granuli ebullioscopici (3.7) e 10,00 ml di soluzione standard di riferimento interno (2.14). Tappare la provetta e agitare vigorosamente per almeno un minuto, fino ad ottenere una sospensione omogenea. Per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase etanolica porre la provetta per 5 minuti esatti in bagno d'acqua (3.1) mantenuta a 60 °C.

Raffreddare immediatamente la provetta sotto acqua corrente fredda e far riposare l'estratto a 5 °C per un'ora.

Filtrare l'estratto su un filtro di carta (3.4). Trasferire circa 2 ml del filtrato così estratto in un flaconcino (3.6). Far riposare l'estratto a 5 °C ed eseguire il dosaggio mediante HPLC entro 24 ore dalla preparazione.

4.2. Cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione

Fase mobile: soluzione tampone acetato/acetonitrile (2.15).

Regolare il flusso della fase mobile attraverso la colonna a 2,0 ml/minuto ± 0,5 ml/minuto.

Regolare la lunghezza d'onda del rilevatore a 240 nm.

4.2.1. Taratura

Iniettare 10 µl di ciascuna delle soluzioni standard di conservanti (2.17) nel cromatografo in fase liquida (3.2). Per ciascuna soluzione, determinare i rapporti fra le altezze del picco dei conservanti sotto indagine e l'altezza del picco della soluzione standard di riferimento interno ottenuti dai cromatogrammi. Tracciare, per ciascun conservante, un grafico che esprima il rapporto tra la concentrazione di ciascuna soluzione standard ed il rapporto delle aree misurate

Assicurarsi che si sia ottenuta una risposta lineare per le soluzioni standard nella procedura di taratura.

4.2.2. Dosaggio

Iniettare 10 µl dell'estratto dal campione (4.1.1) nel cromatografo in fase liquida (3.2) e registrare il cromatogramma. Iniettare 10 µl di soluzione standard di conservante (2.17) e registrare il cromatogramma. Paragonare i cromatogrammi ottenuti. Se nel cromatogramma dell'estratto del campione (4.1.1) non si notano picchi aventi approssimativamente lo stesso tempo di ritenzione dell'acido 2-metossibenzoico (standard di riferimento interno raccomandato), iniettare 10 µl di estratto di campione preparato con addizione di soluzione standard di riferimento interno (4.1.2) nel cromatografo in fase liquida e registrare il cromatogramma.

Se si osserva un picco di interferenza nell'estratto dal campione (4.1.1) nel cromatogramma, avente lo stesso tempo di ritenzione dell'acido 2-metossibenzoico, si dovrà scegliere un'altra soluzione standard di riferimento interno più adatta. (Se si rileva l'assenza dal cromatogramma di uno dei conservanti sotto indagine, sarà possibile impiegare tale conservante come standard interno).

Assicurarsi che i cromatogrammi ottenuti per una soluzione standard e per la soluzione campione soddisfino le seguenti esigenze:

— la separazione dei picchi della coppia meno ben separata deve essere pari ad almeno 0,90. (Per la definizione di separazione dei picchi, vedi figura 1).

Figura 1: Separazione dei picchi

Se non si ottiene la separazione richiesta, impiegare una colonna piu adatta, oppure mettere a punto la composizione della fase mobile fino a soddisfare questa esigenza.

Il fattore di asimmetria di picco A_S di tutti i picchi ottenuti deve variare tra 0,9 e 1,5 (per la definizione di fattore di asimmetria di picco, vedi figura 2). Per registrare il cromatogramma al fine di determinare il fattore di asimmetria, si raccomanda una velocità della carta pari ad almeno 2 cm/minuto.

Figura 2: Fattore di asimmetria di picco

— Dovrà essere ottenuta una linea di base stabile.

5. Calcolo

Servirsi dei rapporti fra le altezze dei picchi dei conservanti in esame e l'altezza del picco per l'acido 2-metossibenzoico (standard interno) e del grafico di taratura per calcolare la concentrazione dei conservanti acidi nella soluzione campione. Calcolare il contenuto di acido benzoico, acido 4-idrossibenzoico, acido sorbico e acido salicilico nel campione, come percentuale rispetto alla massa (X_i), in base alla formula seguente:

$$x_i \text{ \% } (m/m) = \frac{100 \cdot 20 \cdot b}{10^6 \cdot a} = \frac{b}{500 \cdot a}$$

dove

a = massa (g) impiegata per il test (4.1.2).

b = concentrazione (μg/ml) del conservante nell'estratto del campione (4.1.2) ottenuto dal grafico di taratura.

6. Ripetibilità (¹)

Per un contenuto di acido 4-idrossibenzoico dello 0,40 %, la differenza fra i risultati di due dosaggi in parallelo eseguiti sullo stesso campione non deve superare un valore assoluto pari a 0,035 %.

Per un contenuto di acido benzoico dello 0,50 %, la differenza fra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare un valore assoluto pari a 0,050 %.

Per un contenuto di acido salicilico dello 0,50 %, la differenza fra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare un valore assoluto pari a 0,045 %.

Per un contenuto di acido sorbico dello 0,60 %, la differenza fra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare un valore assoluto pari a 0,035 %.

7. Osservazioni

7.1. I risultati di un ruggedness test eseguito in rapporto al metodo sopra descritto, hanno consentito di stabilire che il quantitativo di acido solforico aggiunto per estrarre gli acidi dal campione ha una importanza critica e che i limiti per il quantitativo di campione preso in esame devono essere mantenuti entro i valori prescritti.

7.2. Se lo si desidera, si potrà impiegare una opportuna precolonna.

C. DOSAGGIO DELL'ACIDO PROPIONICO

1. Oggetto e campo di applicazione

Il metodo ha per oggetto il dosaggio dell'acido propionico, con una concentrazione massima del 2 % (m/m) nei cosmetici.

2. Definizione

La concentrazione dell'acido propionico, misurata con questo metodo, è espressa come percentuale rispetto alla massa (% m/m) del prodotto.

3. Principio

Dopo l'estrazione dell'acido propionico dal prodotto, si procede al dosaggio mediante gascromatografia, con l'impiego di acido 2-metilpropionico come standard di riferimento interno.

4. Reagenti

Tutti i reagenti devono avere il grado di purezza richiesto per analisi. Si dovrà impiegare acqua distillata, oppure acqua di purezza almeno equivalente.

4.1. Etanolo 96 % (v/v).

4.2. Acido propionico.

4.3. Acido 2-metilpropionico.

4.4. Acido ortofosforico, 10 % (m/v).

4.5. Soluzione di acido propionico

Pesare circa 1,00 g (p) di acido propionico in una provetta graduata da 50 ml e diluire a volume con etanolo (4.1).

4.6. Soluzione standard di riferimento interno

Pesare accuratamente 1,00 g (e) di acido 2-metilpropionico in una provetta graduata e diluire a volume con etanolo (4.1).

(¹) ISO 5725.

5. Apparecchiature

5.1. Attrezzature per impiego normale di laboratorio, e:

5.2. Gascromatografo con rilevatore di ionizzazione di fiamma.

5.3. Provetta (20 × 150 mm) con tappo a vite.

5.4. Bagno ad acqua a 60 °C.

5.5. Siringa in vetro da 10 ml con filtro a membrana (diametro dei pori: 0,45 μm).

6. Procedimento

6.1. Preparazione del campione

6.1.1. Preparazione del campione senza standard interno

Pesare circa 1 g di campione in una provetta (5.3). Aggiungere 0,5 ml di acido fosforico (4.4) e 9,5 ml di etanolo (4.1).

Tappare la provetta e agitare vigorosamente. Se necessario, porre la provetta in bagno d'acqua a 60 °C (5.4) per 5 minuti, in modo da sciogliere completamente la fase lipidica. Raffreddare rapidamente sotto acqua corrente. Filtrare parte della soluzione su un filtro a membrana (5.5).

Sottoporre a cromatografia il filtrato, nello stesso giorno.

6.1.2. Preparazione del campione con standard interno

Pesare alla terza cifra decimale 1 g ± 0,1 g (a) di campione in una provetta (5.3). Aggiungere 0,5 ml di acido fosforico (4.4), 0,50 ml di soluzione standard di riferimento interno (4.6) e 9 ml di etanolo (4.1).

Tappare la provetta e agitare vigorosamente. Se necessario, porre la provetta in bagno d'acqua a 60 °C (5.4) per 5 minuti, in modo da sciogliere adeguatamente la fase lipidica. Raffreddare rapidamente sotto acqua corrente. Filtrare parte della soluzione su un filtro a membrana (5.5).

Sottoporre a cromatografia il filtrato, nello stesso giorno.

6.2. Condizioni per la gascromatografia

Si raccomandano le seguenti condizioni operative:

Colonna

Tipo	acciaio inossidabile
Lunghezza	2 m
Diametro	1/8"
Riempimento	10 % SP™ 1000 (o equivalenti) + 1 % H_3PO_4 su Chromosorb WAW 100-120 mesh

Temperatura

Iniettore	200 °C
Colonna	120 °C
Rilevatore	200 °C

Gas vettore: Azoto

flusso: 25 ml/min.

6.3. Cromatografia

6.3.1. Taratura

In una serie di provette graduate da 20 ml, pipettare 0,25 — 0,50 — 1,00 — 2,00 e 4,00 ml di soluzione di acido propionico (4.5). Pipettare 1,0 ml di soluzione standard di riferimento interno (4.6) in ciascuna provetta. Diluire a volume con etanolo (4.1) e mescolare. Le soluzioni preparate in questo modo contengono c mg/ml di acido 2-metilpropionico come standard interno (cioè, 1 mg/ml se c = 1 000) e p/4, p/2, p, 2p, 4p mg/ml di acido propionico (cioè: 0,25 — 0,50 — 1,00 — 2,00 — 4,0 mg/ml se p = 1 000).

Iniettare 1 µl di ciascuna di queste soluzioni e ottenere la curva di taratura tracciando il rapporto delle masse dell'acido propionico e dell'acido 2-metilpropionico sull'asse delle ascisse e il rapporto delle aree di picco corrispondenti sull'asse delle ordinate.

Eseguire 3 iniezioni di ciascuna soluzione e calcolare la media dei rapporti delle aree di picco.

6.3.2. Dosaggio

Iniettare 1 µl di filtrato del campione 6.1.1. Paragonare il cromatogramma con quello di una delle soluzioni standard (6.3.1). Se un picco evidenzia approssimativamente lo stesso tempo di ritenzione dell'acido 2-metilpropionico, cambiare lo standard interno. Se non si osservano interferenze, iniettare 1 µl del filtrato del campione 6.1.2 e misurare le aree di picco dell'acido propionico e della soluzione standard di riferimento interno.

Eseguire 3 iniezioni di ciascuna soluzione e calcolare la media dei rapporti delle aree di picco.

7. Calcolo

7.1. In base alla curva di taratura ottenuta secondo il metodo di cui al punto 6.3.1, desumere il rapporto della massa (K) corrispondente al rapporto delle aree dei picchi calcolate secondo il metodo di cui al punto 6.3.2.

7.2. In base al rapporto delle masse così ottenuto, calcolare il contenuto di acido propionico del campione (X) come percentuale rispetto alla massa, servendosi della formula seguente:

$$x\ \%\ (m/m) = K\ \frac{0,5 \cdot 100 \cdot e}{50 \cdot a} = K\ \frac{e}{a}$$

dove:

K = rapporto calcolato in 7.1

e = massa in grammi dello standard interno pesato secondo il metodo di cui al punto 4.6

a = massa in grammi del campione pesato secondo il metodo di cui al punto 6.1.2.

Arrotondare i risultati alla prima cifra decimale.

8. Ripetibilità [1]

Per un contenuto di acido propionico del 2 % (m/m), la differenza tra i risultati di due dosaggi in parallelo eseguiti sullo stesso campione non deve superare il valore assoluto di 0,12 %.

II. INDIVIDUAZIONE E DOSAGGIO DELL'IDROCHINONE, DELL'IDROCHINONE MONOMETILETERE, DELL'IDROCHINONE MONOETILETERE E DELL'IDROCHINONE MONOBENZILETERE NEI COSMETICI

A. INDIVIDUAZIONE

1. Oggetto e campo di applicazione

Questo metodo descrive l'individuazione e il dosaggio dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere, dell'idrochinone monoetiletere e dell'idrochinone monobenziletere (monobenzone) nei cosmetici destinati a schiarire la pelle.

2. Principio

L'idrochinone e i suoi eteri sono individuati mediante cromatografia su strato sottile (TLC).

3. Reagenti

Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi.

[1] ISO 5725.

3.1. Etanolo, 96 % (v/v).

3.2. Cloroformio.

3.3. Etere dietilico.

3.4. Solvente di sviluppo

Cloroformio/Etere dietilico, 66/33 (v/v).

3.5. Ammoniaca, 25 % (m/m) (d_4^{20} = 0,91 g/ml).

3.6. Acido ascorbico.

3.7. Idrochinone.

3.8. Idrochinone monometiletere.

3.9. Idrochinone monoetiletere.

3.10. Idrochinone monobenziletere (monobenzone).

3.11. Soluzioni di riferimento

Le seguenti soluzioni di riferimento devono essere preparate al momento e rimangono stabili per un giorno.

3.11.1. Pesare 0,05 g di idrochinone (3.7) in una provetta graduata da 10 ml. Aggiungere 0,250 g di acido ascorbico (3.6) e 5 ml di etanolo (3.1). Aggiungere ammoniaca (3.5) fino a ottenere un pH pari a 10 e completare con etanolo (3.1) fino a ottenere un volume di 10 ml.

3.11.2. Pesare 0,05 g di idrochinone monometiletere (3.8) in una provetta graduata da 10 ml. Aggiungere 0,250 g di acido ascorbico (3.6) e 5 ml di etanolo (3.1). Aggiungere ammoniaca (3.5) fino a ottenere un pH pari a 10 e completare con etanolo (3.1) fino a ottenere un volume di 10 ml.

3.11.3. Pesare 0,05 g di idrochinone monoetiletere (3.9) in una provetta graduata da 10 ml. Aggiungere 0,250 g di acido ascorbico (3.6) e 5 ml di etanolo (3.1). Aggiungere ammoniaca (3.5) fino a ottenere un pH pari a 10 e completare con etanolo (3.1) fino a ottenere un volume di 10 ml.

3.11.4. Pesare 0,05 g di idrochinone monobenziletere (3.10) in una provetta graduata da 10 ml. Aggiungere 0,250 g di acido ascorbico (3.6) e 5 ml di etanolo (3.1). Aggiungere ammoniaca (3.5) fino a ottenere un pH pari a 10 e completare con etanolo (3.1) fino a ottenere un volume di 10 ml.

3.12. Nitrato d'argento.

3.13. Acido 12-molibdofosforico.

3.14. Ferrocianuro di potassio esaidrato.

3.15. Cloruro ferrico, esaidrato.

3.16. Reagenti spray

3.16.1. Aggiungere ad una soluzione acquosa al 5 % (m/v) di nitrato d'argento (3.12) ammoniaca (3.5) fino ad ottenere la solubilizzazione del precipitato

Attenzione: la soluzione ha carattere instabile ed è esplosiva, per cui deve essere eliminata dopo l'impiego.

3.16.2. Soluzione al 10 % (m/v) di acido 12-molibdofosforico (3.13) in etanolo (3.1).

3.16.3 Preparare una soluzione acquosa all'1 % (m/v) di ferrocianuro di potassio (3.14) e al 2 % (m/v) di cloruro ferrico (3.15).

Mescolare parti uguali di entrambe le soluzioni immediatamente prima dell'impiego.

4. Apparecchiature

Materiale di impiego corrente in laboratorio e:

4.1. Attrezzature correnti per TLC.

4.2. Lastre per TLC pronte all'uso: silicagel GHR/UV_{254}; 20 cm × 20 cm (Machery, Nagel o equivalenti) strato 0,25 mm.

4.3. Bagno ad ultrasuoni.

4.4. Centrifuga.

4.5. Lampada UV 254 nm.

5. Procedura

5.1. Preparazione del campione

Pesare 3,0 g di campione in una provetta graduata da 10 ml. Aggiungere 0,250 g di acido ascorbico (3.6) e 5 ml di etanolo (3.1). Portare la soluzione al pH 10, impiegando ammoniaca (3.5). Completare con etanolo (3.1) fino a ottenere un volume di 10 ml. Tappare la provetta e omogeneizzare in bagno ad ultrasuoni per 10 minuti. Filtrare su un filtro di carta o centrifugare a 3 000 giri minuto.

5.2. TLC

5.2.1. Riempire di solvente per sviluppo (3.4) una vaschetta per cromatografia.

5.2.2. Depositare su una lastra (4.2) 2 µl delle soluzioni di riferimento (3.11) e 2 µl della soluzione campione (5.1). Sviluppare a temperatura ambiente al riparo dalla luce fino a quando il solvente migri a 15 cm dal punto di partenza.

5.2.3. Rimuovere la lastra e asciugare a temperatura ambiente.

5.3. Accertamento

5.3.1. Osservare la lastra sotto luce UV a 254 nm e contrassegnare la posizione delle macchie.

5.3.2. Spruzzare la lastra con

— reagente al nitrato d'argento (3.16.1), oppure

— reagente 12-molibdofosforico (3.16.2); riscaldare a circa 120 °C, oppure

— soluzione di ferrocianuro di potassio e soluzione di cloruro ferrico (3.16.3).

6. Individuazione

Calcolare il valore Rf per ciascuna macchia.

Paragonare le macchie ottenute per la soluzione campione con quelle delle soluzioni di riferimento in rapporto a: loro valori Rf; colore delle macchie sotto irraggiamento UV; colore delle macchie dopo visualizzazione con il reagente nebulizzato.

Eseguire l'HPLC secondo il metodo descritto nel capitolo seguente (B) e paragonare i tempi di ritenzione ottenuti per il (o i) picco (picchi) campione con quelli delle soluzioni di riferimento. Combinare i risultati della TLC e dell'HPLC per l'individuazione della presenza dell'idrochinone e/o dei suoi eteri.

7. Osservazioni

Nelle condizioni descritte, sono stati osservati i seguenti valori di Rf:

idrochinone:	0,32
idrochinone monometiletere:	0,53
idrochinone monoetiletere:	0,55
idrochinone monobenziletere:	0,58.

B. DOSAGGIO

1. Oggetto e campo di applicazione

Il metodo descrive un procedimento di dosaggio dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere, dell'idrochinone monoetiletere e dell'idrochinone monobenziletere nei cosmetici destinati ad ammorbidire la pelle.

2. Principio

Il campione è estratto con una miscela acqua/metanolo, previo leggero riscaldamento in modo da fondere gli eventuali materiali lipidici esistenti. Il dosaggio degli analiti nella soluzione risultante è attuata mediante cromatografia in fase liquida inversa, con rilevamento UV.

3. Reagenti

3.1. Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi. Dovrà essere impiegata acqua distillata o acqua di purezza almeno equivalente.

3.2. Metanolo.

3.3. Idrochinone.

3.4. Idrochinone monometiletere.

3.5. Idrochinone monoetiletere.

3.6. Idrochinone monobenziletere (monobenzone).

3.7. Tetraidrofurano, purezza per l'HPLC.

3.8. Miscela acqua/metanolo 1/1 (v/v). Mescolare un volume di acqua e un volume di metanolo (3.2).

3.9. Fase mobile: miscela tetraidrofurano/acqua 45/55 (v/v). Mescolare 45 volumi di tetraidrofurano (3.7) e 55 volumi d'acqua.

3.10. Soluzione di riferimento·

Preparare 0,06 g di idrochinone (3.3), 0,08 g di idrochinone monometiletere (3.4), 0,10 g di idrochinone monoetiletere (3.5) e 0,12 g di idrochinone monobenziletere (3.6) in una provetta da 50 ml. Far sciogliere e completare a volume con metanolo (3.2). Preparare la soluzione di riferimento diluendo 10,00 ml di questa soluzione a 50,00 ml con una miscela acqua/metanolo (3.8). Queste soluzioni devono essere preparate al momento.

4. Apparecchiature.

Materiale di impiego corrente in laboratorio e:

4.1. Bagno ad acqua, con possibilità di mantenere una temperatura di 60 °C.

4.2. Cromatografo ad alta risoluzione in fase liquida, con rilevatore UV a lunghezza d'onda variabile e sistema di iniezione da 10 µl.

4.3. Colonna analitica

Colonna cromatografica in acciaio inossidabile, della lunghezza di 250 mm, con diametro interno di 4,6 mm, riempita di fase stazionaria fenilica Zorbax (fenetilsilano legato chimicamente su Zorbax SIL,

trattata con trimetilclorosilano), dimensioni delle particelle 6 μm, o equivalenti. Non impiegare una precolonna, . . , a meno che non sia riempita della stessa fase stazionaria o equivalenti.

4.4. Carta da filtro, diametro 90 mm, Schleicher e Schull, Weissband n. 5892, o equivalenti.

5. Procedura

5.1. Preparazione del campione

Pesare con accuratezza fino alla terza cifra decimale 1 g ± 0,1 g (a) di campione in una beuta graduata da 50 ml. Disperdere il campione in 25 ml di miscela acqua/metanolo (3.8). Tappare la beuta e agitare vigorosamente fino ad ottenere una sospensione omogenea. Agitare per almeno un minuto. Porre la beuta graduata in un bagno ad acqua (4.1) mantenuto a 60 °C per favorire l'estrazione. Raffreddare la beuta e completare a volume con acqua/metanolo (3.8), filtrare l'estratto impiegando un filtro di carta (4.4). Eseguire il dosaggio mediante HPLC entro 24 ore dalla preparazione dell'estratto.

5.2. Cromatografia ad alta risoluzione in fase liquida

5.2.1. Regolare il flusso della fase mobile (3.9) a 1,0 ml/min e regolare la lunghezza d'onda del rilevatore a 295 nm.

5.2.2. Iniettare 10 μl della soluzione campione ottenuta secondo il procedimento descritto al punto 5.1 e realizzarne il cromatogramma. Misurare le aree dei picchi. Eseguire la calibrazione come descritto al punto 5.2.3. Paragonare i cromatogrammi ottenuti per le soluzioni campione e le soluzioni standard. Impiegare le aree dei picchi e i fattori di risposta (Rf) calcolati al paragrafo 5.2.3 per calcolare la concentrazione degli analiti nella soluzione campione.

5.2.3. Calibrazione

Iniettare 10 μl di soluzione di riferimento (3.10) e realizzarne il cromatogramma. Iniettare varie volte fino ad ottenere un'area del picco costante.

Determinare il fattore di Risposta RF_i

$$RF_i = \frac{P_i}{c_i}$$

in cui:

P_i = area di picco per l'idrochinone, l'idrochinone monometiletere, l'idrochinone monoetiletere o idrochinone monobenziletere.

C_i = concentrazione (g/50 ml) nella soluzione di riferimento (3.10) dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere, dell'idrochinone monoetiletere e dell'idrochinone monbenziletere.

Accertarsi che i cromatogrammi ottenuti per una soluzione standard e per la soluzione campione soddisfino le seguenti esigenze:

— la separazione dei picchi della coppia meno ben separata deve essere pari ad almeno 0,90 (per la definizione di separazione dei picchi, vedi figura 1).

Figura 1: Separazione dei picchi

Se non si raggiunge la separazione richiesta, impiegare una colonna di maggiore efficienza, oppure mettere a punto la composizione della fase mobile fino a soddisfare tale esigenza.

— il fattore di asimmetria A_s di tutti i picchi ottenuti deve variare tra 0,9 e 1,5. (Per la definizione di fattore di asimmetria di picco, vedi figura 2). Per realizzare il cromatogramma al fine di determinare il fattore di asimmetria, si raccomanda una velocità della carta pari ad almeno 2 cm/minuto.

Figura 2: Fattore di asimmetria di picco

— Si deve ottenere una linea di base stabile.

6. Calcolo

Servirsi delle aree dei picchi relativi agli analiti per calcolare la/le concentrazione/i dell'/degli analita/i nel campione. Calcolare la concentrazione dell'analita nel campione, come percentuale rispetto alla massa (X_i), in base alla formula:

$$x_i \,\% \,(m/m) = \frac{b_i \cdot 100}{RF_i \cdot a}$$

in cui:

a = massa del campione in grammi "pesato secondo il metodo di cui al punto 5.1"

b_i = area di picco dell'analita nel campione.

7. Ripetibilità (¹)

7.1. Per un contenuto di idrochinone del 2,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare il valore assoluto di 0,13 %.

7.2. Per un contenuto di idrochinone monometiletere dell'1,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare il valore assoluto di 0,1 %.

7.3. Per un contenuto di idrochinone monoetiletere dell'1,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare il valore assoluto di 0,11 %.

7.4. Per un contenuto di idrochinone monobenziletere dell'1,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti in parallelo sullo stesso campione non deve superare il valore assoluto di 0,11 %.

8. Riproducibilità (¹)

8.1. Per un contenuto di idrochinone del 2,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti sullo stesso campione in condizioni diverse (laboratori diversi, operatori diversi, apparecchiature e/o tempi diversi) non deve superare il valore assoluto di 0,37 %.

(¹) ISO 5725.

8.2. Per un contenuto di idrochinone monometiletere dell'1,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti sullo stesso campione in condizioni diverse (laboratori diversi, operatori diversi, apparecchiature e/o tempi diversi) non deve superare il valore assoluto di 0,21 %.

8.3. Per un contenuto di idrochinone monoetiletere dell'1,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti sullo stesso campione in condizioni diverse (laboratori diversi, operatori diversi, apparecchiature e/o tempi diversi) non deve superare il valore assoluto di 0,19 %.

8.4. Per un contenuto di idrochinone monobenziletere dell'1,0 %, la differenza tra i risultati di due dosaggi eseguiti sullo stesso campione in condizioni diverse (laboratori diversi, operatori diversi, apparecchiature e/o tempi diversi) non deve superare il valore assoluto di 0,11 %.

9. **Osservazioni**

9.1. **Quando si trova un contenuto di idrochinone considerevolmente superiore al 2 % ed è richiesta una valutazione accurata dei contenuti, l'estratto del campione (5.1) deve essere diluito ad una concentrazione simile a quella che si otterrebbe da un campione contenente il 2 % di idrochinone e si deve poi procedere a ripetere il dosaggio.**

(In alcuni strumenti, l'assorbenza può essere al di fuori della gamma lineare del rilevatore in caso di elevate concentrazioni di idrochinone).

9.2. **Interferenze**

Il metodo sopra descritto consente il dosaggio dell'idrochinone e dei suoi eteri attraverso un sistema univoco. L'impiego della colonna al fenile garantisce una ritenzione sufficiente dell'idrochinone, che non può invece essere attuata qualora si impieghi una colonna C18 con la fase mobile descritta.

Questo metodo è però soggetto a varie interferenze. In tali casi, il dosaggio deve essere ripetuto impiegando un sistema diverso fase mobile/fase fissa, specificato nei riferimenti di cui alle note 1 e 2, cioè:

Colonna: Zorbax ODS, 4,6 mm × 25 cm, o equivalente

Temperatura: 36 °C

Flusso: 1,5 ml/min

Fase mobile: per l'idrochinone: metanolo/acqua 5/95 (V/V)
per l'idrochinone monometiletere: metanolo/acqua 30/70 (V/V)
per l'idrochinone monobenziletere: metanolo/acqua 80/20 (V/V) (1).

Colonna: Spherisorb S5-ODS, o equivalenti

Fase mobile: acqua/metanolo (90/10 V/V)

Flusso: 1,5 ml/min

Queste condizioni sono adatte all'idrochinone (2).

97A0789

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 23 febbraio 1996;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e gli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente odinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 3

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ZONE INFETTE PER IL COLERA AGGIORNATO AL 25 OTTOBRE 1996

Afganistan, Angola, Argentina, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Buthan, Cambogia, Camerun, Cupo Verde, Ciad, Cina, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Honduras, India, Iraq, Kenia, Laos, Liberia, Malaysia, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Rwanda, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, Ucraina, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zaire, Zambia.

97A0858

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 23 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la tabella, sostituita dalla legge di conversione, riportata con carattere tondo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2 e 3 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1° marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412».

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al *31 dicembre 1997*. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese

relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

1-bis. *Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4-*bis *del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.*

1-ter. *Il trattenimento in servizio di cui al comma 1-*bis *si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settenbre 1992, n. 386.*

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Riferimenti normativi:

Il D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, reca: «Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 3, comma 1:

«Art. 1. — 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalide entro le successive 48 ore».

«Art. 3, comma 1. — Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica». Si trascrive il testo del comma 65 del relativo art. 3: «65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate». Si trascrive il testo del relativo art. 37:

«Art. 37 (*Militari di truppa in ferma volontaria*). — 1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.

2. L'accoglimento della domanda comporta:

a) per tutti i militari in ferma biennale la automatica proroga di un anno della ferma contratta;

b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato;

c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) la facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:

a) non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio;

4) La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico».

— Il D.L. 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, reca: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 4-*bis*:

«Art. 4-*bis*. — 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'art. 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196:

«Art. 7 *(Volontari di truppa in ferma breve)*. — 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

Esercito 23.000;

Marina 5.509;

Aeronautica 2.250.

Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386:

«Art. 4. — 1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso art. 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

1-*bis*. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato».

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 20 sono soppresse:*

1) la lettera d) *del comma 2;*

2) al comma 4 le parole: «dello stesso contingente»;

b) *alla lettera* a) *del comma 5 dell'articolo 36:*

1) al numero 2) sono aggiunte, infine, le parole: «più gravi della consegna»;

2) il numero 4) è soppresso;

c) *alla lettera* e) *del comma 1 dell'articolo 37, le parole: «di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame»;*

d) *al comma 1 dell'articolo 38, le parole: «proveniente dal ruolo "sovrintendenti" e dal ruolo "appuntati e finanzieri" sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo della guardia di finanza»;*

e) *al comma 3 dell'articolo 43, è aggiunta la seguente lettera:*

*«d-*bis) *2 ventesimi per il diploma di laurea»;*

f) *all'articolo 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote,

sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«*a) sia idoneo al servizio militare incondizionato.* Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;»;

b) il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 17;»;

c) il numero 1) della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva *fino alla visita medica prevista dalla lettera* e) del comma 2 dell'articolo 17;».

6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonché alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.

6-bis. *I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato.*

7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: «al concorso di cui al comma 1 i volontari» sono sostituite dalle seguenti: «ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti».

Riferimenti normativi:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 16, reca: «Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga». Si trascrive il testo del relativo art. 1, come sopra modificato:

«Art. 1 *(Direzione centrale per i servizi antidroga)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'art. 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.

2-bis. *Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore».*

— Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». Si trascrive il testo dei relativi articoli 20, 36, comma 5, lettera *a)*, 37, comma 1, lettera *e)*, 38, comma 1, 43, comma 3, e dell'art. 67, come sopra modificati:

«Art. 20 *(Requisiti per l'ammissione al ruolo dei "sovrintendenti")*. — 1. L'ammissione al ruolo "sovrintendenti" ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente:

a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti;

b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che:

a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna;

c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

d) (soppressa);

e) non sia comunque già rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vice sovrintendente.

3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente, diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1.

4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria»:

«Art. 36 *(Requisiti per l'ammissione di corsi)*. — 1-4 *(Omissis)*.

5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:

1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;

2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari *più gravi della consegna;*

3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

4) (*soppresso*)».

«Art. 37 (*Bando di concorso*). — 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a*), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:

a)-d) (omissis);

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori, *in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame*».

«Art. 38 (*Visite mediche ed accertamenti psico-attitudinali*). — 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneità psico-attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio *del Corpo della guardia di finanza* non è sottoposto alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

«Art. 43 (*Formazione delle graduatorie*). — 1-2 (*Omissis*).

3. Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente così maggiorato:

a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

b) conoscenza dell'informatica:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio);

4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestante di benemerenza;

5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo» "sovrintendenti";

6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;

7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonché per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottere, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;

9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi, nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;

d) concorrenti per contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria: 0,25 centesimi;

d-bis) *2 ventesimi per il diploma di laurea*».

«Art. 67 (*Passaggio al nuovo sistema di avanzamento*). — 1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresì, determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle *D/1* e *D/2* allegate al presente decreto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1995.

1-bis. *Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.*

2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge. e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalità previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalità e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:

a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni;

c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera *b*).

4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1° settembre 1995, *in virtù di* mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina è attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1° settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto».

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza). Si trascrive il testo del relativo art. 31:

«Art. 31. — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

— Il D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196, «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»

— Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, dell'art. 15, comma 2, lettera *a)*, n. 1), dell'art. 16, comma 2, lettera *a)*, n. 1 (come sopra modificati) e dell'art. 17, comma 2, lettera *e)*, del citato decreto:

«Art. 11 *(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)*. — 1 *(Omissis)*.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) *sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto dal comma 1*;

«Art. 15 *(Ammissione al corso biennale)*. — 1 *(Omissis)*.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) *siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera* d) *del comma 1 dell'art. 17*».

«Art. 16 *(Ammissione al corso semestrale)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) *siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera* c) *del comma 2 dell'art. 17*».

«Art. 17 *(Prove concorsuali)*. — 1 *(Omissis)*.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, sono costituiti da:

a)-d) (omissis);

e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermità invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la direzione di sanità del Comando generale dell'Arma dei carabinieri».

— Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, reca: «Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare». Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 6 e 13:

«Art. 4 *(Composizione del Cocer)*. — Il Cocer è costituito dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".

Il Cocer è articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:

a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione (Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;

b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari).

Il Cocer è composto come da tabella *A* annessa al presente regolamento.

La commissione indicata deve essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione della indizione delle elezioni di cui all'art. 15».

«Art. 6 *(Commissione e collocazione dei Cobar)*. — I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E" presenti ai livelli di seguito indicati.

I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono riportati nella tabella C annesso tre al presente regolamento.

I Cobar sono collocati presso le "unità di base" con il criterio di affiancarli ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale.

Le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di forza armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della rappresentanza.

Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base saranno stabilite dallo stesso Ministro.

Ove non sia possibile individuare le citate unità di base interforze, per la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorità dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovrà collegarsi ai fini della rappresentanza.

Le unità di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata e comandanti generali di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purché l'unità ivi accantonata non sia inferiore al battaglione) nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione.

Con lo stesso provvedimento le suddette autorità indicano l'alto comando al quale ciascuna unità di base è collegata ai fini della rappresentanza.

Quando l'attuazione delle norme di cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore, il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante:

elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie — con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari — per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;

elezione definitiva — con voto diretto nominativo e segreto nell'ambito dell'unità di base — dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari».

«Art. 13 *(Durata del mandato)*. — Il mandato è conferito con la proclamazione agli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni;

per i militari della categoria C (volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate;

per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;

per i militari dei Cobar allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-*bis*.

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) passaggio ad altra categoria;

c) trasferimento;

d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)* di cui al quarto comma del successivo art. 19;

e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

I delegati presso il Cocer se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

I delegati presso i Coir, se trasferiti, continuano a far parte dei consiglio stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il Coir, di cui sono membri.

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del Cocer e di delegati dei Coir hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei Cobar invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato».

— Si trascrive il testo dell'art. 35, comma 3, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sopra modificato:

«Art. 35 *(Inquadramento nel ruolo dei sergenti)*. — 1-2 *(Omissis)*.

3. Possono partecipare *ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti* che:

a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio».

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validità della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnici-scientifici e tecnici. L'inquadramento è effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Riferimenti normativi:

— La legge 19 aprile 1985, n. 150, reca: «Aumento dell'organico della Polizia di Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — 1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato secondo le norme della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983.

3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.

4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.

5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Ministro dell'interno 1° giugno 1984, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'art. 1, le assunzioni avverranno:

1) quanto a 4.500 unità, per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unità per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unità per il 1986; a 1.000 unità per il 1987;

2) quanto alle restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986 a un terzo delle dotazioni organiche residue».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo degli articoli 59 e 103, secondo comma:

«Art. 59 (*Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi*). — Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e di livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno».

«Art. 103 (*Personale amministrativo*), secondo comma. — Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'art. 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni».

— Il D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, reca: «Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 5:

«Art. 1 (*Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale*). — 1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento».

«Art. 5 (*Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia*). — 1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'art. 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'art. 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi».

— Il D.L. 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, reca: «Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 (*Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno*). — 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio».

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284 reca: «Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 *(Potenziamento delle Forze di polizia)*. — 1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 e in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

Art. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, reca: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994». Si trascrive il testo del relativo art. 12, come sopra modificato:

«Art. 12. — 1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile *relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996*, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni».

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 465.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 6 settembre 1996, n. 465, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1996).

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
(previsto dall'art 2, comma 4)

Tabella C/2
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)				Periodi minimi in reparti operativi. (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1ª Classe	AIUTANTI	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2ª Classe	Capi di 1ª Classe	6 anni	6 anni	3 anni	—	6 anni	idem come sopra		
Capi di 3ª Classe	Capi di 2ª Classe	—	—	—	—	—	—		

segue Tabella C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO (1)				Periodi minimi in reparti operativi (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
2° Capo	2° Capo Scelto	10 anni	8 anni	5 anni	6 anni (2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in P.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A	Nocchieri Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo	NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1° classe	Sottocapo di 1° classe Scelto	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	idem come sopra		
Sottocapo di 2° classe	Sottocapo di 1° classe	6 anni	6 anni	3 anni	————	6 anni	idem come sopra		

NOTE:

(1) - a I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L.vo 196/95.
Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D.L.vo 196/95, i periodi di imbarco/reparti operativi si considerano ridoni alla metà
b Restano ferme le disposizioni dell'art.5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art.6 della Legge 26 Giugno 1965, n°813, nonché, in quanto applicabili le disposizioni dell'art.68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18 Giugno 1931, n°914, e successive modificazioni;
c sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori marinareschi educatori fisici.

(2) - Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarichi di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità del servizio »

97A0690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dello scambio di note relativo alle esenzioni degli immobili sedi di istituti di cultura dalle imposte sui redditi e dalle imposte afferenti ai terreni, firmato a Londra il 1° settembre 1965.

Il giorno 30 settembre 1996 è stata effettuata la denuncia dello scambio di note relativo alle esenzioni degli immobili sedi di istituti di cultura delle imposte sui redditi e dalle imposte afferenti ai terreni, firmato a Londra il 1° settembre 1965.

Lo scambio di note, in conformità all'art. 3, non sarà più in vigore al giorno 30 marzo 1997.

97A0823

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1997:

Cioffi Monica, notaio residente nel comune di Modigliana, d.n. Forlì, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sgroi Leonarda Antonella, notaio residente nel comune di Randazzo, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Di Mauro Stefania, notaio residente nel comune di Rocca San Casciano, d.n. Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso d.n. con l'anzidetta condizione;

Graziosi Sergio, notaio residente nel comune di Gavorrano, d.n. Grosseto, è trasferito nel comune di Follonica, stesso d.n. con l'anzidetta condizione;

Belli Patrizia, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Scaglioni Gianni, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Abbiategrasso, stesso d.n. con l'anzidetta condizione;

Calori Isabella, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Bresso, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Roncoroni Giovanni, notaio residente nel comune di Rozzano, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Cesano Maderno, stesso d.n. con l'anzidetta condizione;

Becclli Stefania, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Desio, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

La Porta Ubaldo, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Majoni Enrico, notaio residente nel comune di Rozzano, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Bufano Maria, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

De Gregori Andrea, notaio residente nel comune di Bellagio, d.n. di Como, è trasferito nel comune di Seveso, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Pini Loretta, notaio residente nel comune di Revere, d.n. Mantova, è trasferito nel comune di Mirandola, d.n. Modena, con l'anzidetta condizione;

Casarini Francesco, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Novi di Modena, d.n. Modena, con l'anzidetta condizione;

Boccieri Stefano, notaio residente nel comune di Torre Santa Susanna, d.n. Brindisi, è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Salvi Giuseppe, notaio residente nel comune di Maddaloni, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Ercolano, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ferrante Paola, notaio residente nel comune di Calabritto, d.n. Avellino, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Limosani Alfredo, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, d.n. Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Salerno Cardillo Franco, notaio residente nel comune di Corleone, d.n. Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Lunetta Maurizio, notaio residente nel comune di Piana degli Albanesi, d.n. Palermo, è trasferito nel comune di San Giuseppe Jato, stesso d.n. con l'anzidetta condizione;

Andreani Federico, notaio residente nel comune di Macomer, d.n. Oristano, è trasferito nel comune di Gubbio, d.n. Perugia, con l'anzidetta condizione;

Zumbo Rosanna, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Arzignano, d.n. Vicenza, con l'anzidetta condizione;

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Putignano, d.n. Bari, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa-Angarano, d.n. Vicenza, con l'anzidetta condizione.

97A0747

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.14808.XVJ(1035) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Casablanca», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14810.XVJ(1037) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Smeraldo», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14809.XVJ(1036) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Gloria d'Oro», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14812.XVJ(1039) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Joy», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15138 XV J (1074) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Festival Calibro 150», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15133.XV.J(1069) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Bouquet Calibro 150», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14858.XV.J(1047) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Rio Basile 90 Bis», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20610.XV.J(1018) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Trac Acher 6 Pieghe», che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21011.XV.J(1118) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «O' Tracco Perfetto», che la ditta Annunziata Michele intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), loc. Salita Carmine, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14811.XVJ(1038) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Sirena Grande», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14807.XVJ(1034) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Missile», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14813.XVJ(1040) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana 4 Stagioni», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14806.XVJ(1033) del 23 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Jackpot», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21010.XVJ(1117) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Tric Trac Catapano 'o Vero Trac e Napule 6 Pieghe», che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21025.XVJ(1123) del 20 dicembre 1996, l'artificio pirotecnico denominato «Tric Trac Catapano Tuono di Napoli 4 Pieghe», che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A0768

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Candia dei Colli Apuani» amabile;
«Candia dei Colli Apuani» secco;
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Candia dei Colli Apuani»;

Vermentino bianco: dal 70% all'80%;
Albarola: dal 10% al 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni Trebbiano toscano e Malvasia fino ad un massimo del 20%, purché la Malvasia Biancalunga non superi il 5%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio del Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'art.1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa-Carrara.

Tale zona è così delimitata: partendo dal km. 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano ad oriente il centro abitato, pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada cha alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per falce fino ad incrociare Can.le della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi ed in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove, prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellaro e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattarolò (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Can.le Gragnana ed all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge la q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380, e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Can.le della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367, 213, e 381 per raggiungere infine sul T. Tascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino ad incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne ed a q. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed a vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro ed una produzione media di kg 1,5 per ceppo.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» non deve essere superiore a 9 ton in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Candia dei Colli Apuani» un titolo alcolometrico minimo naturale di 10.5 gradi.

Non e consentita l'aggiunta di anidride carbonica. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.

E consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a d.o.c. «Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e Albarola prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%.

Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, deveno essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27,0%.

La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipieni.

L'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Candia dei Colli Apuani» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Candia dei Colli Apuani» amabile o abboccato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;

acidità totale minima: 5,0 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

E prevista la tipologia frizzante.

«Candia dei Colli Apuani» secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;

acidità totale minima: 5,0 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.

È prevista la tipologia frizzante.

«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 (di cui almeno 14,0 svolti e un minimo di 2,0 da svolgere);

acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 25 grammi per litro.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Sulle bottiglie è obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto. È facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato può essere comunicato che il prodotto può essere soggetto a rifermentazione in bottiglia.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative frazioni, aree, zone, località, fattorie dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.

Sui recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A0751

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 febbraio 1997

Dollaro USA	1620,62
ECU	1908,28
Marco tedesco	986,68
Franco francese	291,90
Lira sterlina	2630,27
Fiorino olandese	878,43
Franco belga	47,824
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	258,62
Lira irlandese	2591,86
Dracma greca	6,240
Escudo portoghese	9,816
Dollaro canadese	1208,07
Yen giapponese	13,259
Franco svizzero	1136,88
Scellino austriaco	140,20
Corona norvegese	251,32
Corona svedese	221,85
Marco finlandese	331,08
Dollaro australiano	1237,02

97A0921

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa C.E.V. - Costruzioni elettomeccaniche Veronesi a r.l., con sede in Arbizzano di Negrar (Verona), costituita il 27 settembre 1989 per rogito notaio dott. Alberto Androvetto, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, la dott.ssa Antonella Martini, residente in Verona, via Marsala n. 27.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Edificatrice Giuseppe Mazzini 1863, con sede in Roma, costituita il 18 aprile 1977 per rogito dott. Massimo Mascolo, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Mario Porfiri, residente in Roma, via Fausto Gullo n. 80.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 il dott. Pietro Maurizio Corsa è stato confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa «La Conserviera» con sede in Mesagne (Brindisi), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 23 ottobre 1990 in sostituzione dell'avv. Italo Sgueglia, revocato e della dott.ssa Letizia Leopizzi, dimissionaria.

97A0835

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1997 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili (mobilio, libretto di risparmio, libretto di deposito al portatore ordinario) per un ammontare di L. 68.397.327 al netto delle passività, disposta dalla sig.ra Cantone Rosa Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott. Lombardo Grazia Barbara, notaio in Milano, n. di rep. 35116.

97A0825

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1/97

Specialità medicinale: CEFID, 1 flac. 1000 mg + 1 flac. solv. 2,5 ml; n. di A.I.C. 032140016.

Società I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., via V. Grassi, 9/11/13/15 (Tor Sapienza) - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvato il cambio di denominazione della specialità medicinale di cui trattasi da «CEFID» a «BIOCIL».

97A0824

Revoca della registrazione del prodotto fitosanitario Omite 4D

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 gennaio 1997, è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale 12 novembre 1974 all'impresa Uniroyal chimica S.p.a., con sede in Latina Scalo, via delle Industrie, 40, del prodotto fitosanitario Omite 4D registrato al numero 1482.

97A0883

Elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee n. 96/742/CEE del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 338 del 28 dicembre 1996 è stato modificato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi in allegato alla medesima.

Tale elenco annulla quello contenuto nella decisione n. 95/357/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 1995.

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (1)	Temperatura (1)	Altri (1)	Temperatura (1)	Altri (1)	Ungulati (5)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
					BELGIQUE/BELGIË					
0502699	Antwerpen	Porto	x	x	x	x				
0502899	Brussel-Zaventem	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	Fino al 31.12.1996
0502999	Gent	Porto	x	x	x					
0503099	Liège	Aeroporto	x	x						
0503199	Oostende	Aeroporto	x	x				x	x	
0502799	Zeebrugge	Porto	x	x	x	x				
					DANMARK					
0902399	Esbjerg	Porto	x (6)	x	x	x				
0911099	Fredericia	Porto	x (6)	x	x	x				
0902099	Frederikshavn	Porto	x (6)	x	x	x	x	x	x	
0911399	Hanstholm	Porto	x (6)	x	x	x		x		
0911599	Hirtshals	Porto	x (6)	x	x	x	x	x	x	
0911699	København	Aeroporto	x (6)	x	x	x	x	x	x	
0921699		Porto	x (6)	x	x	x	x	x	x	
0931699	Køge	Porto	x (6)	x	x	x				
0901799	Kolding Billund	Aeroporto	x (6)				x	x	x	
0901899		Porto					x	x		
	Neksø	Porto	x (6)							Prodotti della pesca unicamente
0902299	Aalborg	Porto	x (6)	x	x	x				
0902199	Århus	Porto	x (6)	x	x	x		x		Pony provenienti dall'Islanda (da aprile a ottobre unicamente)
					DEUTSCHLAND					
0153499	Bad Schandau Dresden Friedrichstadt	Ferrovia	x	x	x	x				
0150299	Berlin-Tegel	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0148999	Bietingen	Strada	x	x	x	x	x	x	x	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
					DEUTSCHLAND *(segue)*					
0151599	Brake Nordenham	Porto				x				Farine di origine animale
0150699	Bremen	Porto	x	x	x	x				
0150799	Bremerhaven	Porto	x	x	x	x		x		Pony provenienti dall'Islanda (da aprile a ottobre unicamente)
0151699	Cuxhaven	Porto	x	x	x	x				
0150399	Forst	Strada	x	x		x	x	x	x	
0151099	Frankfurt/Main	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0150499	Frankfurt/Oder	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
		Ferrovia		x		x				
0149399	Furth im Wald-	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0153399	Schafberg	Ferrovia		x		x				
0150999	Hamburg Flughafen	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0150899	Hamburg Hafen	Porto	x	x	x	x		x		
0152699	Kiel	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
0152099	Köln	Aeroporto	x	x	x	x			x	
0153199	Konstanz Straße	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0151799	Langenhagen	Aeroporto		x		x	x	x	x	
0152399	Ludwigsdorf Autobahn	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0152799	Lübeck	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
0149699	München	Aeroporto	x	x	x	x			x	
0151299	Pomellen	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0151399	Rostock	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
0151199	Rügen	Porto	x	x	x	x				
0149799	Schirnding — Landstraße	Strada	x	x	x	x		x	x	
0152499	Schönberg	Strada	x	x	x	x		x	x	
0150599	Schönefeld	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0149099	Stuttgart	Aeroporto	x	x	x	x			x	
0150099	Waidhaus	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0149199	Weil/Rhein —	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0153299	Mannheim	Ferrovia	x	x	x	x				
0152599	Zinnwald	Strada	x	x	x	x	x	x	x	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
				ELLAS						
1006099	Evzoni	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
1005599	Hellinikon — Athina	Aeroporto	x	x	x	x			x	Fino al 31 12 1996
1006299	Idomeni	Ferrovia					x	x		
1005999	Igoumenitsa	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
1007099	Kakavia	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
1006399	Neos Kafkassos	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
		Ferrovia	x	x	x	x	x	x	x	
1006699	Ormenion	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
1007299	Peplos	Strada		x		x	x	x	x	
1005499	Pireas	Porto	x	x	x	x	x			Suini provenienti da Cipro unicamente
1006199	Promachonas	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
		Ferrovia					x	x	x	
1005699	Thessaloniki	Porto	x	x	x	x	x	x	x	Fino al 31 12 1996
		Aeroporto	x	x	x	x			x	
				ESPAÑA						
1147599	Algeciras	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
	Alicante	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
	Almería	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
1147199	Barcelona	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
	Bilbao	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
1147499	Cádiz	Porto	x	x	x	x				
	Cartagena	Porto	x	x	x	x				
	Gijón	Aeroporto	x	x						
		Porto	x	x	x	x				
	Huelva	Porto	x	x		x				
	La Coruña — Santiago de Compostela	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
1148199	Las Palmas de Gran Canaria	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
1147899	Madrid-Barajas	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
				ESPAÑA *(segue)*						
1147399	Málaga	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
1147999	Palma de Mallorca	Aeroporto	x	x	x	x			x	
1147799	Pasajes-Irún	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
1148099	Santa Cruz de Tenerife	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
		Porto	x	x	x	x	x	x	x	
	Santander	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
	Sevilla	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
	Tarragona	Porto		x		x				
1147299	Valencia	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
1147699	Vigo Villagarcía —	Aeroporto	x	x	x	x				
	Marin	Porto	x	x	x	x				
	Vitoria	Aeroporto	x	x						
				FRANCE						
0216099	Beauvais	Aeroporto						x		
0213399	Bordeaux	Aeroporto	x (6)	x	x	x				
0216299	Boulogne sur mer	Porto	x (6)	x	x	x				
0212999	Brest	Aeroporto	x (6)	x						
		Porto	x	x						
0221499	Caen	Porto	x (6)	x						
0222999	Concarneau — Douarnenez	Porto	x (6)							Prodotti di pesca unicamente
0211499	Deauville	Aeroporto						x		
0210199	Divonne	Strada						x		
0215999	Dunkerque	Porto	x (6)	x	x	x				
0220199	Ferney — Voltaire (Genève)	Aeroporto	x (6)	x	x	x			x	
0211799	La Rochelle — Rochefort	Porto	x (6)	x		x				Prodotti della pesca unicamente
0217699	Le Havre	Porto	x (6)	x	x	x				
0215699	Lorient	Porto	x (6)	x	x	x				
0216999	Lyon-Satolas	Aeroporto	x (6)	x	x	x			x	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo [1]	Temperatura [2]	Altri [3]	Temperatura [2]	Altri [3]	Ungulati [4]	Equidi registrati [5]	Altri animali	Osservazioni
					FRANCE *(segue)*					
0211399	Marseille	Porto	x [6]	x	x	x	x	x	x	
0221399	Marseille-Provence	Aeroporto	x [6]	x	x	x			x	
0214499	Nantes — Saint-Nazaire	Aeroporto	x [6]	x	x	x				
		Porto	x [6]	x	x	x				
0210699	Nice	Aeroporto	x [6]	x	x	x			x	
0229499	Orly	Aeroporto	x [6]	x	x	x				
0211199	Port-la-Nouvelle	Porto				x				Lana e pelli unicamente
0219399	Roissy — Charles-de-Gaulle	Aeroporto	x [6]	x	x	x	x	x	x	Altri prodotti fino al 31. 12. 1996
0227699	Rouen	Porto	x [6]	x	x	x				
0213599	Saint-Malo	Porto	x [6]	x	x	x				
0217499	Saint-Julien Bardonnex	Strada	x [6]	x	x	x	x	x	x	
0216899	Saint-Louis Bâle	Aeroporto	x [6]	x	x	x			x	
		Strada	x [6]	x	x	x				
		Ferrovia	x [6]	x	x	x				
0213499	Sète	Porto	x [6]	x	x	x				
0213199	Toulouse-Blagnac	Aeroporto	x [6]	x	x	x			x	
					IRELAND					
0802699	Cork	Porto	x [6]	x	x	x	x	x		
0802999	Dublin Airport	Aeroporto	x [6]	x	x	x	x	x	x	
0802899	Dublin Port	Porto	x [6]	x	x	x				
0802799	Killybegs	Porto	x [6]							Prodotti della pesca unicamente
0803299	Rosslare	Porto					x	x		
0803199	Shannon	Aeroporto	x [6]	x	x	x	x	x	x	
0803099	Waterford	Porto	x [6]	x	x	x	x	x		
					ITALIA					
0300199	Ancona	Aeroporto	x	x						
		Porto	x	x						
0300299	Bari	Porto	x	x	x	x	x	x		
0300499	Bologna — Borgo Panigale	Aeroporto	x	x	x	x			x	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (¹)	Temperatura (²)	Altri (¹)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
					ITALIA *(segue)*					
0303199	Campocologno	Ferrovia					x			
0300799	Catania	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto							x	Altri animali provenienti da Malta unicamente
0300599	Chiasso	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
		Ferrovia	x	x	x	x	x	x	x	
0300699	Domodossola — Iselle	Ferrovia	x	x	x	x				
0303299	Gaeta	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
0301099	Genova	Aeroporto	x	x	x	x			x	
		Porto	x	x	x	x				
0301199	Gorizia	Aeroporto	x	x	x	x				
		Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0302099	Grand San Bernardo — Pollein	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
0303399	La Spezia	Porto	x	x	x	x				
0301399	Livorno Pisa	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
0301299	Milano Linate	Aeroporto	x	x	x	x			x	
0301599	Milano - Malpensa	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0301899	Napoli	Aeroporto	x	x		x				
		Porto				x				
0302299	Olbia	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
0301999	Palermo	Aeroporto	x	x		x				
		Porto	x	x	x	x				
0302399	Prosecco Fernetti	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
		Ferrovia	x	x	x	x				
0303499	Ravenna	Porto	x	x	x	x				
0301799	Reggio Calabria	Aeroporto	x	x		x				
0300899	Roma - Fiumicino	Aeroporto	x	x	x	x		x	x	
0303599	Salerno	Porto	x	x		x				
0303699	Taranto	Porto	x	x	x	x				

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (²)	Temperatura (²)	Altri (²)	Ungulati (³)	Equidi registrati (³)	Altri animali	Osservazioni
				ITALIA *(segue)*						
0302599	Torino — Caselle	Aeroporto	x	x	x	x			x	
0303799	Trapani	Porto	x	x						
0302699	Trieste	Porto	x	x	x	x	x	x	x	
		Strada	x	x	x	x	x			
0302799	Venezia	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
0302999	Verona - Villafranca	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
				LUXEMBOURG						
0600199	Luxembourg	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
				NEDERLAND						
0401399	Amsterdam	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
0401799		Porto	x	x	x	x				
0401899	Eemshaven	Porto	x	x						
0402099	Harlingen	Porto	x	x						
0401599	Maastricht	Aeroporto	x	x	x		x	x		Unicamente sperma
0402699	Moerdijk	Porto		x						
0401499	Rotterdam	Aeroporto	x							
0401699		Porto	x	x	x	x				
0402199	Vlissingen	Porto	x	x		x				
				PORTUGAL						
1204499	Aveiro	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1203599	Faro	Aeroporto	x	x					x	Prodotti imballati unicamente
1204599	Figueira da Foz	Porto	x							Prodotti della pesca imballati e congelati unicamente
1203699	Funchal (Madeira)	Aeroporto							x	
		Porto	x	x	x	x				
1204299	Horta (Açores)	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (')	Temperatura (²)	Altri (²)	Temperatura (²)	Altri (²)	Ungulati (³)	Equidi registrati (³)	Altri animali	Osservazioni
					PORTUGAL *(segue)*					
1203399	Lisboa	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
1203999		Porto	x	x	x	x				
1204799	Olhão	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1204699	Peniche	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1203799	Ponta Delgada (Açores)	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
1204199	Portimão	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
1203499	Porto	Aeroporto	x	x	x	x			x	
1204099		Porto	x	x	x	x				
1203899	Praia da Vitória (Açores)	Porto	x	x	x	x	x	x		
1204899	Setúbal	Porto	x	x	x	x				Prodotti imballati unicamente
1204399	Viana do Castelo	Porto	x							Prodotti della pesca unicamente
					SUOMI/FINLAND					
1400199	Helsinki	Aeroporto	x	x	x	x				
		Porto	x	x	x	x				
1411299	Ivalo	Strada	x	x	x	x				
1401299	Muonio	Strada	x	x	x	x				
1410299	Naantali	Porto				x				
1400299	Turku	Porto		x		x				
1410599	Vaalimaa	Strada	x	x	x	x				
1401099	Vaasa	Porto				x				Alimenti per animali in massa unicamente
					SVERIGE					
1625199	Björnfell – Kiruna	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
	Eda	Strada	x	x						
1614299	Göteborg	Porto	x	x	x	x		x		Pony provenienti dall'Islanda (da aprile a ottobre unicamente)
1614199		Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
1617199	Han	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
1612399	Helsingborg	Porto	x	x	x	x				

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
	SVERIGE *(segue)*									
1610199	Karlskrona	Porto	x	x	x	x				
	Lysekil	Porto	x	x						Prodotti della pesca unicamente
1612499	Malmö	Porto	x	x						
	Norrköping	Porto	x	x	x	x				
1601199	Stockholm	Porto	x	x	x	x				
1601299	Stockholm-Arlanda	Aeroporto	x	x	x	x	x	x	x	
1623199	Storlien – Järpen	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
1614399	Svinesund	Strada	x	x	x	x	x	x	x	
	Varberg	Porto	x	x						Prodotti imballati unicamente
1612199	Ystad	Porto	x	x	x	x				
	UNITED KINGDOM									
0730499	Aberdeen	Aeroporto	x (6)	x						
0730399		Porto	x (6)	x		x				
0740099	Belfast	Aerporto	x (6)	x	x	x			x	
		Porto	x (6)	x	x	x				
0711099	Bristol	Porto	x			x	x			
0720499	Cardiff	Porto	x (6)	x	x	x				
0710599	Colchester	Porto				x				Proteine animali
0711499	Dover	Porto	x (6)	x	x	x				
0712199	East Midlands	Aeroporto	x (6)			x			x	Unicamente pesci tropical
0714299	Falmouth	Porto	x (6)							Prodotti della pesca unicamente
0713099	Felixstowe	Porto	x (6)	x	x	x				
0710199	Fosdyke	Porto				x				Proteine animali
0710299	Garston	Porto				x				Proteine animali
0713299	Gatwick	Aeroporto	x (6)	x	x	x			x	
0731099	Glasgow George IV Dock	Porto				x				Proteine animali
0730599	Glasgow	Aeroporto	x (6)	x		x			x	
0710399	Glasson	Porto				x				
0714099	Goole	Porto				x				Proteine animali
0730899	Grangemouth	Porto	x (6)		x					Prodotti della pesca unicamente

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
				UNITED KINGDOM *(segue)*						
0712599	Great Yarmouth	Porto	x (6)	x	x	x				
0712299	Grimsby — Immingham	Porto	x (6)	x		x		x		
0711599	Grove Wharf Wharton	Porto				x				
0710699	Harwich	Porto	x (6)	x						
0710699	Heathrow	Aeroporto	x (6)	x	x	x	x	x	x	
0712499	Heysham	Porto	x (6)	x	x	x				
0714199	Hull	Porto	x (6)	x	x	x				
0730299	Invergordon	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0713199	Ipswich	Porto	x (6)	x	x	x				
0712699	Kings Lynn	Porto				x				Proteine animali
0730799	Leith	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0730099	Lerwick	Porto	x (6)			x				Proteine animali e prodotti della pesca unicamente
0712099	Liverpool	Porto	x (6)	x	x	x				
0710099	Luton	Aeroporto					x	x		
0713799	Manchester	Aeroporto	x (6)	x	x	x			x	Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti
0720299	Milford Haven incorporating Pembroke	Porto	x (6)	x	x	x				
0713399	Newhaven	Porto	x (6)	x	x	x				
0730999	Perth Port	Porto				x				Proteine animali
0730699	Peterhead	Porto	x (6)							Prodotti della pesca unicamente
0711299	Portsmouth	Porto	x (6)	x	x	x				
0731199	Prestwick	Aeroporto	x (6)		x					Prodotti della pesca, sperma ed embrioni unicamente
0730199	Scrabster	Porto	x (6)							Prodotti della pesca unicamente
0712799	Seaham	Porto				x				Proteine animali
0712899	Selby Wharf	Porto				x				Proteine animali
0711199	Sharpness Docks	Porto				x				Proteine animali

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice ANIMO	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
					UNITED KINGDOM *(segue)*					
0711799	Sheerness	Porto	x (6)	x	x	x				
0713499	Shoreham	Porto				x				Lana unicamente
0711399	Southampton	Porto	x (6)	x	x	x				
0710799	Stansted	Aeroporto		x	x	x	x	x	x	Fino al 31. 12. 1996 Pesci temp. ambiente unicamente
0713599	Sutton Bridge	Porto				x				Proteine animali
0713899	Teesport	Porto	x (6)	x						
0713699	Teignmouth	Porto				x				Proteine animali
0711899	Thamesport	Porto	x (6)	x	x	x				
0710899	Tilbury	Porto	x (6)	x	x	x	x	x	x	Altri animali: animali da giardino zoologico
0712999	Tyne — Northshields	Porto	x (6)	x	x	x				

(1) Scegliere la o le diciture appropriate.
(2) Prodotti che richiedono temperature specifiche.
(3) Prodotti che non richiedono temperature specifiche.
(4) Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici.
(5) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(6) Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.
(7) Per gli «animali vivi» si veda la decisione 94/957/CE della Commissione.

97A0750

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna «G. Pascoli» di Borgomanero, dipendente dalla direzione didattica di Borgomanero, secondo circolo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Novara prot. n. 437/1.14.2 area quinta, datato 17 luglio 1996 il direttore didattico di Borgomanero, secondo circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 1 kit montaggio mod. «Beta Littze Toys dim. 129 x 140 x 150» del valore complessivo di L. 900.000 in favore della scuola materna «G. Pascoli» di Borgomanero offerto da alcuni genitori degli alunni della scuola stessa.

97A0826

Autorizzazione alla scuola materna «S. Cristina» di Borgomanero, dipendente dalla direzione didattica di Borgomanero, secondo circolo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Novara prot. n. 438/1.14.2 area quinta, datato 17 luglio 1996 il direttore didattico di Borgomanero (Novara), secondo circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 1 palestra Chicco del valore di L. 233.000; n. 1 superscivolo del valore di L. 161.000; n. 1 multidondolo del valore di L. 79.000 — valore complessivo L. 473.000 — in favore della scuola materna «S. Cristina» di Borgomanero offerti dai genitori di alcuni alunni della scuola stessa.

97A0827

Autorizzazione alla scuola materna Romagnano Sesia, dipendente dalla direzione didattica di Romagnano Sesia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Novara prot. n. 436/1.12.4 area quinta, datato 18 luglio 1996 il direttore didattico di Romagnano Sesia (Novara) è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 3 sabbiere Chicco del valore di L. 360.000; 1 scatola dei sogni del valore di L. 1.250.000 — valore complessivo di L. 1.610.000 — in favore della scuola materna di Romagnano Sesia offerti dai genitori di alcuni alunni della scuola stessa.

97A0828

Autorizzazione alla scuola materna «S. Andrea» di Fermo, dipendente dalla direzione didattica di Fermo, primo circolo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Ascoli Piceno prot. n. 870 sett. I datato 13 dicembre 1996 il direttore didattico di Fermo, I circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 1 videolettore «Goldstar» mod. 800 P del valore complessivo di L. 360.000 in favore della scuola materna «S. Andrea» di Fermo offerto dal comitato festeggiamenti «S. Maria dell'Umiltà».

97A0829

Autorizzazione alla scuola materna di Bargagli, dipendente dalla direzione didattica di Torriglia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova prot. n. 923/96 sett. II/2° datato 18 dicembre 1996 il direttore didattico di Torriglia (Genova) è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 1 piscina box del valore di L. 1.300.000; n. 1 tunnel del valore di L. 260.000; n. 1 elemento scala del valore di L. 260.000; n. 1 cubo 30 del valore di L. 70.000; n. 1 mezzo cilindro del valore di L. 60.000, del valore complessivo di L. 1.950.000, in favore della scuola meterna di Bargagli (Genova) offerti dal comune di Bargagli.

97A0830

Autorizzazione alla scuola materna di Tolmezzo-Imponzo, dipendente dalla direzione didattica di Tolmezzo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Udine prot. n. 8569/I sett. datato 21 novembre 1996 il direttore didattico di Tolmezzo (Udine), è stato autorizzato ad accettare la donazione di: n. 1 altalena; n. 10 secchielli, 10 palette, n. 5 setacci, n. 5 carriole, del valore complessivo di L. 626.019, in favore della scuola materna di Tolmezzo-Imponzo, offerti dai rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola stessa.

97A0831

Autorizzazione alla scuola materna di Viana, dipendente dalla direzione didattica di Nembro, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. n. 5994 - sett. II datato 1° ottobre 1996, il direttore didattico di Nembro (Bergamo), è stato autorizzato ad accettare la donazione di: n. 1 televisore Telefunken Pal color 1520 usato del valore di L. 200.000; n. 1 videoregistratore Philips VHS HD nuovo del valore di L. 300.000, del valore complessivo di L. 500.000, in favore della scuola materna di Viana, offerti dalle sig.re Bertuletti Emanuela, Ghilardi Maristella, Rinaldi Simona, a nome dei genitori delle sezioni I, II, III della scuola materna di Viana.

97A0832

Autorizzazione alla scuola materna di Cintolese, dipendente dalla direzione didattica di Monsummano Terme, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Pistoia prot. n. 2376/I sett. datato 17 ottobre 1996, il direttore didattico di Monsummano Terme è stato autorizzato ad accettare la donazione di: n. 1 televisore a colori 28 pollici - Hiper Califonia, del valore di L. 729.000; 1 videoregistratore Aiwa Super Digital FX 33 del valore di L. 599.000; radioregistratore stereo CGM RC 38250 del valore di L. 59.000, del valore complessivo di L. 1.387.000, in favore della scuola materna di Cintolese, offerti dai genitori degli alunni della scuola materna suddetta.

97A0833

Autorizzazione alla scuola materna di via della Resistenza, dipendente dalla direzione didattica di Monsummano Terme, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Pistoia prot. n. 2372/I sett. datato 17 ottobre 1996 il direttore didattico di Monsummano Terme è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice tipo Olivetti mod. Copia 1050 del valore complessivo di L. 900.000 in favore della scuola materna di via della Resistenza offerta dai genitori degli alunni della scuola suddetta.

97A0834

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento concernente la determinazione delle modalità dei criteri e dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attività contrattuali dell'Automobile club d'Italia.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 15 aprile 1996 ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 22 novembre 1996, l'Automobile Club d'Italia ha approvato il seguente regolamento emanato ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi collegati alle attività contrattuali dell'Automobile Club d'Italia in conformità ai principi di una corretta e trasparente gestione dell'attività negoziale.

Art. 2.

Deliberazioni in materia contrattuale

1. Alla scelta del contraente per l'acquisto di beni, prestazioni di servizi, forniture e per ogni altra attività negoziale si provvede con lo svolgimento di apposite procedure ad evidenza pubblica da espletarsi secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni in vigore.

2. Schemi dei contratti tipo e modelli standard dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sono predisposti dalla Direzione centrale servizi ammininistrativi - Ufficio patrimonio e approvvigionamenti, ed approvati da parte del competente organo.

3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dai competenti organi dell'ACI, il provvedimento di addivenire al contratto, la decisione sulla procedura di scelta del contraente e sulle modalità essenziali del contratto sono attribuiti all'organo competente per valore.

4. A tal fine, sulla base delle richieste inoltrate dalle direzioni e dagli uffici interessati, l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti formula una proposta motivata per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo competente, corredata da apposita prenotazione di spesa ove prevista, nonché dallo schema del bando di gara e dal progetto di contratto.

Art. 3.

Pubblicità delle gare

1. Entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, l'ACI, con uno o più bandi di gara indicativi, rende noto il totale delle forniture di beni e servizi che intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi, differenziandole per tipologie merceologiche e categorie di servizi.

2. La pubblicità dei bandi indicativi viene garantita con la pubblicazione sul bollettino speciale dell'ACI e, eventualmente anche per notizia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.

3. Ove il valore delle forniture di beni e servizi sia superiore a 750.000 ECU, i bandi indicativi di cui al comma 1, sono inviati tempestivamente all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Della data di spedizione a detto ufficio è fatta menzione in sede di pubblicazione dei bandi medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a particolare diffusione regionale.

4. Per assicurare la pubblicità delle singole gare, l'ACI pubblica i relativi bandi di gara ed i successivi avvisi di aggiudicazione sul bollettino speciale. Per le gare aventi per oggetto forniture di beni e servizi di importo superiore a 200.000 ECU, al relativo bando di gara ed al successivo avviso di aggiudicazione è data pubblicità secondo le modalità indicate al comma 3.

Art. 4.

Partecipazione alle gare

1. Le domande di partecipazione alle gare possono effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telefax o telefono; in tali ipotesi esse sono comunque confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine stabilito. In caso di ritardo postale, qualora le procedure di selezione o di aggiudicazione siano state avviate nei termini preventivamente comunicati, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta. Le domande, inoltre, potranno essere consegnate a mano direttamente alla Direzione centrale servizi amministrativi - Ufficio patrimonio e approvvigionamenti, che rilascerà apposita ricevuta.

2. L'ufficio patrimonio e approvvigionamenti esamina in via preventiva le domande di partecipazione alle gare pervenute a seguito della pubblicazione degli appositi bandi di gara, verificando che siano state ricevute nei termini previsti e che siano corredate dalla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni nominative e dai bandi di gara. In caso di tardiva presentazione della domanda di partecipazione o di mancanza della documentazione richiesta l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti formula una proposta motivata alla competente commissione scelta ditte per l'adozione dei provvedimenti di esclusione delle ditte.

Art. 5.

Commissioni

1. Con provvedimento del Comitato esecutivo sono istituite le seguenti commissioni:

commissione scelta ditte;

commissione di aggiudicazione;

commissione di congruità;

commissione tecnico - giuridica.

2. Ciascuna commissione è composta da un presidente, quattro membri titolari, cinque supplenti ed un segretario. Possono far parte delle commissioni anche membri esterni all'ACI.

3. I componenti delle commissioni restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

4. I componenti della commissione scelta ditte non possono far parte della commissione di aggiudicazione.

5. La commissione scelta ditte è incaricata di procedere alla individuazione delle ditte o persone da invitare alle gare da espletare mediante licitazione.

6. La commissione scelta ditte, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di appositi elenchi predisposti dall'ufficio patrimonio e approvvigionamenti contenenti:

la proposta motivata di procedere all'esclusione delle ditte nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 4;

le ditte candidate a partecipare alla gara con le informazioni necessarie ad una valutazione di idoneità delle ditte stesse;

la documentazione prodotta dalle ditte.

7. La commissione scelta ditte può altresì avvalersi, allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione alle gare, dell'albo fornitori predisposto ed aggiornato dall'ufficio patrimonio e approvvigionamenti.

8. La commissione di aggiudicazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, procede all'apertura degli elenchi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. Sono invitati ad assistere alla riunione i rappresentanti delle ditte concorrenti.

9. La commissione di congruità è incaricata di esprimere parere sulla conguità dei contratti di acquisto e di permuta di immobili nonché di locazione attiva e passiva di locali di pertinenza dell'ACI. Per la formulazione del proprio parere la commissione procede secondo le modalità previste nel Titolo II.

10. La commissione tecnico-giuridica ha il compito di procedere alla revisione periodica del prezzo dei contratti ad esecuzione periodica o continuata. Tale revisione viene operata sulla base di una istruttoria che tenga conto dei prezzi di riferimento aggiornati trimestralmente secondo quanto previsto all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

11. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso o del concorso di progettazione, l'organo che delibera autorizza l'esperimento delle citate procedure e, ove lo ritenga necessario, provvede alla nomina di una commissione composta da un presidente, quattro membri ed un segretario. Il presidente è nominato tra i dipendenti dell'ACI, membri della commissione possono essere nominati soggetti non appartenenti all'ACI che, per la loro preparazione scientifica o per l'attività professionale svolta, siano in grado di valutare con competenza particolare le offerte presentate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In attesa dell'attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la commissione tecnico-giuridica procede all'istruttoria per la revisione dei prezzi anche con l'ausilio di esperti esterni.

Art. 7.

Stipula del contratto

1. I contratti sono stipulati, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge ed anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

2. I contratti per i quali viene prescelta la fornitura pubblica amministrativa, sono redatti da un funzionario dell'ACI, nominato dal presidente dell'ente, che svolge la funzione di ufficiale rogante.

3. L'ufficio patrimonio e approvvigionanienti cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati.

4. Il dirigente della Direzione centrale servizi amministrativi sulla base dell'autorizzazione ricevuta dai competenti organi dell'ente, sottoscrive i contratti oggetto del presente regolamento. Lo stesso dirigente può rilasciare apposita delega al dirigente l'ufficio patrimomo e approvvigionamenti per la sottoscrizione di contratti determinati per importo ed oggetto.

Art. 8.

Cauzione

1. Ai fini della partecipazione alle gare, l'ACI può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o il rilascio di altra idonea garanzia da parte delle ditte concorrenti. La cauzione prestata è restituita alle ditte entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione della gara; la cauzione rilasciata dalla ditta aggiudicataria può essere trattenuta a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla completa esecuzione del contratto stesso. Parimenti, l'amministrazione procede richiedendo la proroga o il rinnovo, sino alla scadenza del termine contrattuale, della garanzia diversa dalla cauzione eventualmente prestata dalla ditta aggiudicataria all'atto della partecipazione.

2. Nel caso in cui non sia richiesta all'atto della partecipazione alla gara, l'ACI richiede alla ditta aggiudicataria la costituzione di un deposito cauzionale; o il rilascio di altra idonea garanzia.

Art. 9.

Lavori, provviste e servizi in economia. Interventi per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro

1. Possono essere eseguiti in economia, nei limiti fissati per ciascun oggetto rispettivamente per gli uffici periferici e per la sede centrale, i lavori, provviste o servizi in economia deliberati, con apposito provvedimento, dal Consiglio generale dell'ACI.

2. I dirigenti gli uffici periferici sono delegati, con apposito provvedimento del presidente dell'ACI, a provvedere per i lavori e le provviste che si rendono necessari ai sensi della vigente normativa che disciplina la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

Art. 10.

Condizioni per l'adozione dei contratti di leasing

1. Il ricorso al contratto di leasing è consentito, previa delibera dell'organo competente ai sensi dell'art. 2, nei seguenti casi:

1.1. quando si dimostri la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto;

1.2. quando sussista la necessità e l'urgenza, in carenza di disponibilità finanziarie in conto capitale, di disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.

2. Tali circostanze debbono risultare da apposita relazione del dirigente la Direzione centrale servizi amministrativi d'intesa con le direzioni eventualmente interessate.

3. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene oggetto del contratto, è a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.

4. La programmazione e le risultanze dell'attività di leasing sono evidenziate nella relazione illustrativa e negli allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 11.

Comodato

1. Il contratto di comodato è consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. La circostanza deve risultare da relazione sottoscritta dal dirigente responsabile dell'unità interessata.

2. I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.

Art. 12.

Verifiche periodiche

1. Il presidente dell'ACI nomina un'apposita commissione ovvero attribuisce l'incarico ad un ufficio esistente di verificare annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento. Tale commissione od ufficio propone ai competenti organi dell'ente l'adozione delle eventuali misure finalizzate all'adeguamento delle procedure ai principi ed alle disposizioni di legge.

2. I risultati delle verifiche di cui al comma precedente e le eventuali misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

TITOLO II

CONTRATTI IMMOBILIARI

Art. 13.

Principi generali

1. L'ACI, per la stipula dei contratti immobiliari e per la loro successiva gestione, si avvale dei propri uffici. Per le necessarie consulenze tecniche ed attività finalizzate alla manutenzione, adattamento e migliore conservazione del patrimonio immobiliare, gli uffici si avvalgono di ACI-SOGEA S.p.a. sulla base della convenzione vigente che regolamenta i rapporti con l'ACI.

Art. 14.

Locazioni passive ed acquisti. Fase istruttoria

1. Le Direzioni e/o gli uffici dell'ACI inviano alla Direzione centrale servizi amministrativi - Ufficio patrimonio e approvvigionamenti, le richieste di locazione passiva e di acquisto di immobili, motivando e documentando le specifiche necessità.

2. Dopo aver verificato l'esigenza locativa o di acquisto l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti incarica ACI-SOGEA S.p.a. per le necessarie ricerche immobiliari. Le competenti direzioni centrali formulano, su richiesta della Direzione centrale servizi amministrativi - Ufficio patrimonio e approvvigionamenti, il loro parere in merito alla idoneità e funzionalità della soluzione immobiliare in tal modo individuata.

3. ACI-SOGEA S.p.a. provvede alla compilazione di una relazione illustrativa contenente la descrizione delle caratteristiche teorico-funzionali dell'immobile individuato, l'indicazione di eventuali lavori di adattamento da realizzare nonché l'indicazione dell'ammontare del canone o del prezzo di acquisto, della durata della locazione e delle eventuali spese condominiali. Alla relazione sarà allegata apposita scheda tecnica. La scheda tecnica, compilata e sottoscritta dal proprietario e controfirmata dal dirigente dell'ufficio patrimonio e approvvigionamenti e, per le sedi periferiche, dal dirigente dell'ufficio provinciale, dovrà contenere tutte le specifiche tecniche relative all'immobile ed in particolare, la conformità dell'immobile alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione incendi, destinazione d'uso e sicurezza. Tale documentazione, corredata da copia dei pareri delle direzioni centrali, viene trasmessa al presidente della commissione di congruità per la formulazione del prescritto parere. La relazione verrà richiesta dall'ufficio patrimonio e approvvigionamenti ad ACI-SOGEA S.p.a. solo dopo aver acquisito i pareri di cui al comma 2.

Art. 15.

Locazioni passive ed acquiste. Parere di congruità

1. La commissione formula il giudizio di congruità tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

caratteristiche tecniche dell'immobile;

zona urbanistica;

costo dell'immobile rapportato ai valori correnti di mercato e valore locativo;

eventuali lavori di adattamento da eseguire;

destinazione cui dovrà essere adibito l'immobile.

2. A seguito del parere di congruità espresso dalla commissione, l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti, previa approvazione da parte dell'organo competente, invia al proprietario, eventualmente anche per il tramite del dirigente dell'ufficio provinciale interessato, lo schema di contratto per la successiva stipulazione.

3. Nel caso in cui la commissione non pervenga ad un parere di congruità l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti, ove necessario, può procedere ad una nuova fase istruttoria che tenga conto delle indicazioni suggerite dalla commissione stessa.

Art. 16.

Locazioni attive. Fase istruttoria

1. In relazione ad immobili di proprietà dell'ACI non utilmente e direttamente utilizzabili, l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti dà incarico ad ACI-SOGEA S.p.a., di formulare una proposta per la locazione attiva degli stessi a terzi, provvedendo in particolare:

alla proposta di determinazione del canone di locazione annuo sulla base dei valori di mercato, tenuto conto anche del valore dell'immobile e della sua redditività;

alla compilazione di un'apposita scheda tecnica, contenente la descrizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dell'immobile oggetto della proposta di locazione attiva.

2. Per la ricerca del conduttore la Direzione centrale servizi amministrativi - Ufficio patrimonio e approvvigionamenti, può avvalersi di ACI-SOGEA S.p.a. del dirigente dell'ufficio della provincia o del responsabile degli uffici di assistenza automobilistici alla frontiera in cui è localizzato l'immobile. In questo caso trasmette apposita delega formale al dirigente dell'ufficio della provincia o al responsabile dell'ufficio di assistenza automobilistico alla frontiera per la ricerca del conduttore, con l'incarico di verificare l'affidabilità e la solvibilità del conduttore stesso attraverso la richiesta della necessaria documentazione.

3. La Direzione centrale servizi amministrativi - Ufficio patrimonio e approvvigionamenti, trasmette al presidente della commissione di congruità, per la formulazione del prescritto parere, i seguenti documenti:

relazione illustrativa;

scheda tecnica di cui all'art. 14.

Art. 17.

Locazioni attive. Parere di congruità

1. La commissione formula il giudizio di congruità tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

caratteristiche tecniche dell'immobile;

zona urbanistica di locazione;

costo dell'immobile rapportato ai valori correnti di mercato e valore locativo;

eventuali lavori di adattamento da eseguire;

destinazione cui dovrà essere adibito l'immobile da locare.

2. A seguito del parere di congruità espresso dalla commissione, l'ufficio patrimonio e approvvigionanienti, previa approvazione da parte dell'organo competente, invia al conduttore, anche per il tramite del dirigente di cui all'art. 15, comma 2, lo schema di contratto per la successiva stipulazione.

3. Nel caso in cui la commissione non pervenga ad un parere di congruità l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti, ove necessario, può procedere ad una nuova fase istruttoria che tenga conto delle indicazioni suggerite dalla commissione stessa.

Art. 18.

Delibera e stipula

Per la deliberazione e la successiva stipulazione del contratto avente per oggetto l'acquisto, la locazione attiva o passiva di un immobile si applicano gli articoli 2 e 7 del presente regolamento.

Art. 19.

Sublocazione e cessione del contratto

1. I contratti di locazione attiva sono stipulati con l'apposizione della clausola di divieto di sublocazione e cessione del contratto. È fatta salva la possibilità di prevedere la sublocazione dell'immobile e della cessione del contratto previa espressa autorizzazione da rilasciarsi caso per caso.

2. I contratti di locazione passiva possono prevedere la clausola di sublocazione.

TITOLO III

CONTRATTI DI UTENZA

Art. 20.

Contratti in regime di monopolio

1. Alla stipulazione dei contratti relativi alle utenze di acqua, luce, gas e telefono riferiti all'immobile presso cui l'ufficio è insediato, può essere delegato il dirigente dell'ufficio stesso.

Procedimento: *asta pubblica*; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 100; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *licitazione privata*; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 120; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *appalto concorso*; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 150; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *trattativa privata*; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 90; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *servizi in economia*; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 50; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *procedure aperte*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 150; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *procedure ristrette*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 210; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *concorso di progettazione*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 250; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *procedure ristrette accelerate*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 160; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *procedure negoziate*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 210; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *procedure negoziate accelerate*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 160; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *comunicazione motivi di esclusione o di non aggiudicazione*; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 15; decorrenza: dalla data della richiesta di parte; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *contratti immobiliari*; riferimenti normativi: codice civile - legge n. 392/1978 - legge n. 154/1989 - L. n. 118/1985; ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni: 180; decorrenza: dalla data di autorizzazione del procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *restituzione del deposito cauzionale per partecipazione alle gare*; riferimenti normativi: regolamento ACI; uffici interessati al procedimento: ufficio ragioneria, ufficio patrimonio; durata giorni: 30; decorrenza: dalla data dell'aggiudicazione; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

Procedimento: *restituzione del deposito cauzionale ex art. 64 D.P.R. 696/79*; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696 del 1979; uffici interessati al procedimento: ufficio ragioneria, ufficio patrimonio; durata giorni: 30; decorrenza: dalla data del termine finale di esecuzione del contratto; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.

97A0776

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 3 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Messina è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: I14A «Scienza e tecnologia dei materiali», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0888

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini, con deliberazione n. 10 del 21 gennaio 1997, ha nominato il dirigente, dott. Roberto Serra, vice segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

97A0850

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Decreto n. 922/1996 del 23 novembre 1996», relativo alla specialità medicinale «CUROXIM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 91, seconda colonna, dove è scritto: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: Monovial 1 flacone 750 mg; A.I.C. n 023576085 (in base 10) 0QHHJP (in base 32); classe "*C*"; Monovial 1 flacone 1,5 g; A.I.C. n. 023576097 (in base 10) *9QHHK1* (in base 32); classe "*C*";», leggasi: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: Monovial 1 flacone 750 mg; A.I.C. n. 023576085 (in base 10) 0QHHJP (in base 32); classe "*a per uso ospedaliero H" Prezzo L. 6.100 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996. 425;* Monovial 1 flacone 1,5 g; A.I.C. n. 023576097 (in base 10) *0QHHK1* (in base 32); classe "*a per uso ospedaliero H": Prezzo L. 12.200 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996. 425.*»; inoltre, dove è scritto: «Classificazioneai fini della fornitura: medicinale *soggetto a prescrizione medica (art. 4* del decreto legislativo n. 539/1992).», leggasi: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale *utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9* del decreto legislativo n. 539/1992)».

97A0854

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 944 del 12 dicembre 1996, relativo alla specialità medicinale «CLEOCIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 21, seconda colonna, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: vaginosi batteriche/vaginiti *specifiche...*», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: vaginosi batteriche/vaginiti *aspecifiche...*».

97A0852

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 929 del 3 dicembre 1996, relativo alla specialità medicinale «PREMELLEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 19, prima colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: *PREMELLEN*», leggasi: «Specialità medicinale: *PREMELLE*».

97A0853

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti le società cooperative». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al terzo comma, secondo rigo, dove è scritto: «... società cooperativa edificatrice "La *Caluana* - soc. coop. a r.l., con sede in Calenzano (Firenze), ...», leggasi: «... società cooperativa edificatrice "La *Calvana* - soc. coop. a r.l., con sede in Calenzano (Firenze), ...».

97A0890

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 dicembre 1996 recante: «Annullamento del decreto ministeriale 19 luglio 1996 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l." in Zevio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 20, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al terzo rigo del dispositivo, dove è scritto: «... con sede in Zevio *(Varese)*, ...», leggasi: «... con sede in Zevio *(Verona)*, ...».

97A0889

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 2 9 0 9 7 *

L. 1.500